618ª SEDUTA

MERCOLEDÌ 22 GENNAIO 1958

Presidenza del Presidente MERZAGORA

e del Vice Presidente DE PIETRO

INDICE

Congedi . . . . . *Pag.* 25847

Disegni di legge:

Annunzio di presentazione 25847

Approvazione da parte di Commissioni permanenti 25848, 25866

Deferimento all'approvazione di Commissioni permanenti 25847

Presentazione di relazioni 25847

Trasmissione 25847

« Attribuzione degli organi del Governo della Repubblica e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri » **(1688)** (Seguito della discussione):

PRESIDENTE . . . . . 25857 e *passim*
AGOSTINO . . . . . 25857 e *passim*
CERUTTI . . . . . 25861 e *passim*
CONDORELLI 25855
DE PIETRO 25862, 25872
JANNUZZI . . . . . 25852 e *passim*
LAMBERTI 25879
MOLÈ 25858
SCHIAVONE, *f.f. relatore* . . . . . 25853 e *passim*
SPAGNOLLI 25885
TERRACINI . . . . . 25853 e *passim*
ZOTTA, *Ministro senza portafoglio* . . . 25853 e *passim*

Interpellanze:

Annunzio . . . . . *Pag.* 25886

Per lo svolgimento:

PRESIDENTE 25889
PASTORE Ottavio 25889

Interrogazioni:

Annunzio 25886

Per il centenario della nascita di Giovanni Segantini:

SPAGNOLLI 25848
ZOTTA, *Ministro senza portafoglio* 25849

Per fatto personale:

PRESIDENTE 25886
LUSSU 25885, 25886
ZOTTA, *Ministro senza portafoglio* 25885

Sull'ordine dei lavori:

PRESIDENTE 25852, 25886
LUSSU 25849

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1300)

Presidenza del Presidente MERZAGORA

PRESIDENTE. La seduta è aperta (*ore 16,30*).

Si dia lettura del processo verbale della seduta di ieri.

MERLIN ANGELINA, *Segretaria, dà lettura del processo verbale.*

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale si intende approvato.

Congedi.

PRESIDENTE. Ha chiesto congedo il senatore Amadeo per giorni 3.

Non essendovi osservazioni, questo congedo si intende concesso.

Annunzio di trasmissione di disegno di legge.

PRESIDENTE. Comunico che il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso il seguente disegno di legge:

« Riordinamento dei ruoli organici dei geometri, dei ragionieri e dei segretari del Genio civile » (2393), di iniziativa dei deputati Bozzi e Colitto.

Questo disegno di legge sarà stampato, distribuito ed assegnato alla Commissione competente.

Annunzio di presentazione di disegni di legge.

PRESIDENTE. Comunico che sono stati presentati i seguenti disegni di legge di iniziativa:

dei senatori Marina, Crollalanza, Turchi, Franza, Arcudi e Ferretti:

« Modifica dell'articolo 17 della legge 5 gennaio 1956, n. 1, che reca norme integrative della legge 11 gennaio 1951, n. 25, sulla perequazione tributaria » (2394);

del senatore Picchiotti:

« Modifica aggiuntiva al capoverso dell'articolo 489 del Codice di procedura penale in armonia con l'articolo 282, secondo capoverso, del Codice di procedura civile » (2395);

del senatore Romano Domenico:

« Perequazione della misura del contributo dello Stato nella spesa occorrente per la costruzione di case in zone sismiche » (2396).

Questi disegni di legge saranno stampati, distribuiti ed assegnati alle Commissioni competenti.

Annunzio di deferimento di disegno di legge all'approvazione di Commissione permanente.

PRESIDENTE. Comunico che, valendomi della facoltà conferitami dal Regolamento, ho deferito il seguente disegno di legge all'esame ed all'approvazione:

della 7ª Commissione permanente (Lavori pubblici, trasporti, poste e telecomunicazioni e marina mercantile):

« Variazioni ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, in materia di uffici locali, agenzie, recapiti, ricevitorie, servizi di portalettere e relativo personale » (2382), previo parere della 5ª Commissione.

Annunzio di presentazione di relazioni.

PRESIDENTE. Comunico che sono state presentate le seguenti relazioni:

a nome della 2ª Commissione permanente (Giustizia e autorizzazioni a procedere), dal

senatore Romano Antonio sul disegno di legge: « Trattamento economico degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari dal 1° luglio 1955 » (2335);

a nome della 3ª Commissione permanente (Affari esteri e colonie), dal senatore Jannuzzi sul disegno di legge: « Ratifica ed esecuzione della Convenzione che istituisce l'Unione Latina, firmata a Madrid il 15 maggio 1954 » (2226).

Queste relazioni saranno stampate, distribuite ed i relativi disegni di legge saranno iscritti all'ordine del giorno di una delle prossime sedute.

Annunzio di approvazione di disegni di legge da parte di Commissioni permanenti.

PRESIDENTE. Comunico che, nelle sedute di stamane, le Commissioni permanenti hanno esaminato ed approvato i seguenti disegni di legge:

1ª Commissione permanente (Affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno):

« Modifica dell'articolo 2 della legge 3 novembre 1954, n. 1042, in materia di contributo per il soccorso invernale » (1712-*B*), di iniziativa dei deputati Carcaterra e Chiaramello;

2ª Commissione permanente (Giustizia e autorizzazioni a procedere):

« Attribuzione di una indennità per l'esercizio di funzioni speciali ai Presidenti dei tribunali per i minorenni e ai procuratori della Repubblica presso i medesimi » (2336);

5ª Commissione permanente (Finanze e tesoro):

« Modifiche ad alcune leggi sulla industrializzazione dell'Italia meridionale ed insulare » (1975);

« Riforma del trattamento di quiescenza della Cassa per le pensioni ai sanitari e modifiche agli ordinamenti degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro » (2278);

6ª Commissione permanente (Istruzione pubblica e belle arti):

« Autorizzazione della spesa di lire 15 milioni per i lavori di organizzazione del XII Congresso internazionale di filosofia, che avrà luogo in Venezia e Padova nel settembre 1958 » (2222);

« Ammissione al conferimento di incarichi nelle scuole e istituti di istruzione secondaria degli insegnanti non abilitati che si trovino in particolari condizioni di servizio » (2234);

10ª Commissione permanente (Lavoro, emigrazione, previdenza sociale);

« Norme per il conglobamento e perequazioni salariali in favore dei portieri ed altri lavoratori addetti alla pulizia e custodia di stabili urbani » (2103), di iniziativa dei deputati Pastore ed altri e Di Vittorio ed altri.

Per il centenario della nascita di Giovanni Segantini.

SPAGNOLLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPAGNOLLI. Si compiono in questi giorni (15 gennaio) cento anni dalla fausta data in cui, in un'umile casetta di Arco, lungo le rive del Sarca, nel Trentino, si affacciava alla vita Giovanni Segantini.

Gli ideali sommi dell'arte, perseguiti nella sua non lunga esistenza, fanno del Segantini una figura di chiara ed indiscussa fama e lo ascrivono fra i cittadini che, vanto e lustro della Patria, è doveroso ricordare in questo Alto consesso. Ed il ricordare l'artista che, principalmente vagando nella solitudine dei campi e dei monti della terra natìa, ricercò il proprio ideale d'arte, è per me, trentino, compito di particolare onore.

Dopo un'infanzia misera e dura il Segantini trascorse alcuni anni della giovinezza a Milano dove, vivendo ancora nell'indigenza, conobbe artisti, letterati, giornalisti dell'ultima Scapigliatura, legandosi di profonda amicizia con i pittori Mentessi e Longoni e col decoratore Bugatti.

A 24 anni, lasciata definitivamente la vita di città, va ricercando nella solitudine l'ispirazione alla propria opera. La Brianza, Savognino, il Maloia, i Grigioni e l'Engadina lo vedono aggirarsi assorto, l'animo rapito nella visione delle bellezze della natura fino a quando i suoi occhi non si chiudono per sempre, al cospetto delle immacolate vette dello Schafber. all'età di soli 41 anni.

Dopo alcune opere, di carattere realistico, del periodo milanese (« il Naviglio », « il Redefossi »), si impone all'attenzione del pubblico e della critica con « il Coro di S. Antonio » dove, per rilevare gli effetti luminosi prodotti da un raggio di sole irrompente in una chiesa, applica in embrione e istintivamente alcuni contrasti di colori puri che saranno poi la base scientifica del divisionismo.

Verso il divisionismo, come tecnica, lo avviano le conversazioni con il pittore e critico di arte Grubicy, nonchè l'osservazione delle opere dei pittori Mauve e Millet, pur conservando, come ispirazione, la contemplazione della natura e della vita campestre. I suoi quadri, tra i quali ricorderò « A Messa prima » « La benedizione delle pecore », « Ave Maria a trasbordo », « Temporale sulle Alpi », « Ritorno allo ovile », « Allo sciogliersi delle nevi », « Aratura a Mezzogiorno », « Alti pascoli », « Sulle Alpi », « La natura, la vita e la morte », divengono famosi all'estero. Ma l'opera che lo afferma trionfalmente in Italia è « Alla stanga », subito acquistata dalla Galleria nazionale d'arte moderna che la custodisce tuttora.

Segantini è già in questo momento — siamo nel 1885 — un grande pittore. La poesia del paesaggio, la potenza della tavolozza, l'interpretazione lirica della montagna, raggiungono nelle sue opere una grande altezza d'arte.

La sua sensibilità pittorica, educata alla limpidezza atmosferica, alla nitidezza cristallina dell'alta montagna, all'intensità coloristica del paesaggio alpestre, cerca nel divisionismo il mezzo più efficace per tradurre le emozioni visive. In lui e nella sua arte, pertanto, emozione e divisionismo sono legati da un necessario rapporto di causa ed affetto, dando vita a veri capolavori d'arte la cui esistenza contribuisce oggi, anche all'estero — dove alcune opere vengono conservate ed ammirate — a tenere alto il nome d'Italia.

Ed a conclusione di questo brevissimo ed indubbiamente imperfetto quadro dell'opera del Segantini, mi sia consentito rivolgere al Ministro della pubblica istruzione il ringraziamento più vivo dei trentini ed in patricolare della città di Arco, per l'incoraggiamento dato alla buona riuscita delle manifestazioni indette nella città natale con lo scopo di degnamente onorare questo illustre italiano. (*Applausi*).

ZOTTA, *Ministro senza portafoglio*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZOTTA, *Ministro senza portafoglio*. Il Governo si associa a questa rievocazione celebrativa del grande Segantini, che rappresenta una autentica gloria della pittura italiana dell'800.

Un paesista lirico, il Segantini, che si può dire non abbia avuto alcun maestro. Gli elementi della sua arte sono molto semplici; povertà assoluta, un istinto primordiale, la bellezza verginale delle Alpi. E il Segantini creò, attraverso una tecnica sua particolare, il divisionismo, da cui dovevano derivare tanti grandi discepoli; creò delle meraviglie, poichè attraverso quei filamenti sottilissimi egli riuscì a dare dei quadri i quali vengono poi ricomposti nell'occhio secondo il tono voluto dall'artista.

Noi l'abbiamo ammirato qualche anno fa all'esposizione di Roma, abbiamo ammirato questi quadri famosi che sono stati citati dal senatore Spagnolli. A lui il nostro compiacimento per aver detto parole che ricordano la bella tradizione italiana e l'opera di Segantini che ha scritto una pagina forse delle più belle della storia della nostra pittura.

Sull'ordine dei lavori.

LUSSU. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUSSU. Onorevole Presidente, io ho avuto l'onore di presentare in questi giorni a lei un esposto, a nome anche del Gruppo che rap-

presento, in cui, mentre ricordavo la coerenza, la costanza, e se mi è permesso, la fermezza con cui il Gruppo del partito socialista italiano, durante tutta la legislatura, ha indirizzato la sua azione alla difesa e all'attuazione della Costituzione, rendevo anche omaggio doveroso alla sua azione, onorevole Presidente, quale Presidente del Senato che ha stimolato tutti noi nelle riunioni dei Presidenti di Gruppo a far di tutto, nella nostra azione legislativa, per attuare le norme della Costituzione.

Ed è certamente grazie a questo suo permanente controllo dei nostri lavori e di questo suo stimolo che il Senato ha potuto approvare in questa legislatura leggi fondamentali, che la 1ª legislatura del Parlamento non aveva attuato ancora rimanendo quindi carente di fronte alla legge fondamentale dello Stato repubblicano. La legge sul Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro è una di queste; la legge sul Consiglio superiore della magistratura e la legge per l'elezione dei Consigli regionali, sono due altre leggi, seriamente discusse dal Senato in Commissione e in Aula ed approvate, che giacciono ancora dinanzi all'altro ramo del Parlamento, sicchè a noi poco rimane a fare, dopo quello che abbiamo fatto, per stimolare ancora l'attuazione di quello che è dovere fondamentale del Parlamento.

Rimangono, peraltro, due norme politiche che, a nostro parere, sono di non lieve rilevanza: intendo riferirmi innanzitutto alla norma costituzionale sul *referendum* popolare e a quella di cui all'ultimo comma dell'articolo 135 della Costituzione, sulla composizione della Corte costituzionale.

Il *referendum* popolare attiene (secondo e terzo comma dell'articolo 138) alla procedura di revisione della Costituzione. Poichè il Parlamento è chiamato a discutere della revisione delle norme della Costituzione relative al Senato, ognuno vede che le disposizioni sul *referendum* regolano una procedura fondamentale. Lo articolo 138 della Costituzione, infatti, prevede due ipotesi in ordine alla revisione della Costituzione stessa: quella in cui la legge relativa sia approvata, in secondo lettura, dai due terzi dei componenti delle Camere (e per tale ipotesi è prevista una determinata procedura) e poi l'altra ipotesi, secondo cui la legge di revisione sia approvata con la maggioranza assoluta (in tal caso è prevista una seconda procedura).

Ora, mancando la legge sul *referendum*, viene a cadere, automaticamente, una delle due procedure stabilite dalla Costituzione. Con questa carenza, nonostante che la Carta costituzionale preveda due procedure, noi ne abbiamo a nostra disposizione una sola. È evidente la delicatezza della situazione in cui ci troviamo. Non ci si venga a raccontare, da qualche parte o da qualche ambiente politico, che siamo alla vigilia di un drammatico contrasto fra i due rami del Parlamento. A tutte queste chiacchiere il mio Gruppo risponde invocando l'attuazione delle norme della Costituzione. E se un contrasto esiste nella nostra democrazia, esso è fra quelle forze che vogliono che la Costituzione sia attuata e quelle altre forze che fanno di tutto per ritardare o per evitare tale attuazione. Questo è il punto politico infinitamente importante del periodo critico che attraversiamo, in cui il Parlamento deve decidere sulla revisione costituzionale della riforma del Senato.

Mi sono permesso di accennare a lei, onorevole Presidente, anche l'altro punto in cui la Costituzione non è stata attuata e il Parlamento è in carenza, poichè l'attuazione di questo punto della Costituzione deriva esclusivamente dall'azione delle due Camere. Voglio riferirmi all'articolo 135, ultimo capoverso. Il Parlamento ha nominato i giudici costituzionali di sua spettanza, ed è grazie a questa elezione, avvenuta nel Parlamento riunito in seduta comune, che la Corte costituzionale ha finalmente, dopo tanti anni dalla promulgazione della Costituzione della Repubblica, potuto funzionare. Credo che tutti i cittadini debbano rendere alto omaggio a questa Corte che, avendo avuto per primo Presidente De Nicola, anche adesso con il suo nuovo Presidente continua l'azione integerrima ed illuminata e dà a tutti i cittadini garanzia che le leggi dello Stato sono rispettate, cioè dà alla democrazia repubblicana la garanzia della sua funzionalità e costituzionalità.

Ma c'è un'altra parte dell'articolo 135 della Costituzione, precisamente il sesto capoverso, che non è attuata: la parte che si riferisce ai giudici chiamati, in ordine agli articoli 90 e 96 della Costituzione, a giudicare penalmente il Presidente della Repubblica e i Ministri. Non

c'è uno solo fra di noi, io penso, il quale non sia convinto che la norma che riguarda i giudizi penali della Corte costituzionale verso il Presidente della Repubblica è puramente teorica, cioè espressa per una semplice affermazione di principio, e che d'altronde esiste in ogni Paese a democrazia parlamentare, ma che praticamente non è attuabile e realizzabile, perchè si contano sulle dita di una mano i Capi di Stato nel mondo, in un regime democratico parlamentare, che siano stati chiamati a rispondere di violazioni costituzionali o di alto tradimento

C'è però l'altra parte della norma, che riguarda la responsabilità dei Ministri, cioè la eventualità che i Ministri in carica compiano reati. In tali casi la Carta costituzionale insegna a tutti che tutti i cittadini, compresi i Ministri, sono responsabili di fronte alla legge. Se mancasse questa garanzia, noi non avremmo lo Stato di diritto. Lo Stato di diritto dà la certezza che tutti i cittadini sono eguali di fronte alla legge, dal più alto rappresentante della Nazione all'ultimo dei cittadini. Ma mentre per quanto riguarda il Presidente della Repubblica siamo nel puro campo delle ipotesi, per quel che riguarda la responsabilità dei Ministri siamo in un altro campo. È estremamente facile, con l'abitudine che è penetrata in molte sfere dell'Amministrazoine dello Stato, di non osservare scrupolosamente la legge, la possibilità che Ministri, nell'esercizio del loro mandato, compiano dei reati. La Corte costituzionale è là per dare garanzia a tutti i cittadini che anche i Ministri sono responsabili di fronte alla legge: è la Corte costituzionale che, insieme con questi sedici giudici in più dei permanenti, deve giudicare. Manca dunque al popolo italiano questa garanzia contemplata a difesa delle sue libertà e dei suoi diritti costituzionali.

Se qualcuno mi chiedesse se io credo che Ministri possano commettere reati, senza ipocrisie e con assoluta lealtà e sincerità risponderei: sì, ci credo. E se qualche collega mi chiedesse ancora se per caso io non veda un esempio di questo genere, con tutta lealtà e con estrema sincerità direi: a mio parere ne vedo qualcuno

Ma, se ne vedano o non se ne vedano, ci siano o non ci siano queste possibilità, la Nazione ha il diritto di reclamare che la Corte costituzionale sia completata su questo punto, di modo che anche i Ministri, se per avventura si rendessero responsabili di reati nell'esercizio del loro mandato, dovrebbero essere giudicati. Ed è per questo, onorevole Presidente, che come Presidente del Gruppo del partito socialista italiano che ho l'alto onore di rappresentare e a nome del quale io parlo oggi, ho chiesto con molta devozione a lei di voler interporre tutti i suoi uffici e tutta la sua autorità affinchè, al più presto possibile, il Parlamento in seduta comune possa nominare i 16 giudici della Corte costituzionale, in riferimento allo articolo 135 della Costituzione.

È vero che siamo, si dice, alla fine della normale legislatura non soltanto della Camera ma anche del Senato, il quale ha sei anni di vita e non cinque. Ma sino a che l'ultimo atto costituzionale non sarà compiuto per sciogliere il Senato, io ho il diritto di affermare che non credo a questa soluzione: questa è soltanto possibile se la revisione della Costituzione è approvata in riferimento alla riforma del Senato. Se il Parlamento in seconda lettura, per ipotesi, non riducesse da sei a cinque anni, come chiesto dal Governo, il periodo della legislatura del Senato, affermo, a nome del Gruppo del partito socialista italiano, che il Senato non può essere sciolto se non in violazione della Carta costituzionale. (*Interruzioni dal centro*).

ZELIOLI LANZINI. È un'irriverenza.

LUSSU. Onorevole collega, capisco cosa vuol dire. Sarebbe un'irriverenza se non fosse stata preceduta da una più grave irriverenza, quella del Governo e quella dell'onorevole Fanfani, il *leader* della Democrazia cristiana, il quale, in un discorso tenuto a Bologna, che ha avuto risonanza in tutta l'Italia, in tutti gli ambienti politici, si è permesso di affermare che, revisione o non revisione, il Senato sarà sciolto egualmente. E allora, onorevoli colleghi, debbo riconoscere che non sono io sul piano dell'irriverenza. È sul piano dell'irriverenza.. (*Interruzioni dalla destra*).

ANGELINI CESARE. È il popolo che lo reclama.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, lo scioglimento del Senato non è all'ordine del giorno.

LUSSU. Qualunque possa essere la reazione critica a questo mio breve intervento, mi sia consentito di affermare che io lo faccio in rappresentanza del Gruppo del partito socialista italiano per riaffermare come sempre la nostra azione per la difesa e per l'attuazione della Carta costituzionale che è la base fondamentale della nostra convivenza civile democratica. (*Vivi applausi dalla sinistra*).

PRESIDENTE. Senatore Lussu, se il suo intervento intende rappresentare un pungolo per la Presidenza del Senato, mi permetta di dire che è immeritato, perchè la lettera cui ella si è riferito, e per la quale io la ringrazio, pur portando la data del 17 corrente, mi è stata recapitata ieri sera alle ore 18, onde è impossibile pretendere che io possa aver risolto in così breve tempo due problemi come quelli da lei sollevati.

Quanto ai rilievi sull'ordine dei lavori, devo dire che essi riguardano più l'ordine dei lavori della Camera dei deputati che quelli del Senato perchè il progetto di legge sul *referendum* è stato presentato dalla parte socialista proprio alla Camera dei deputati. Quindi un'eventuale azione di pungolo dovrebbe essere svolta nell'altro ramo del Parlamento.

Per quanto concerne poi la nomina dei membri aggiunti della Corte costituzionale, non ho alcuna esitazione a dirle che, prendendo atto della sua richiesta, io mi farò un doveroso carico, verso il Presidente della Camera, al quale spetta la convocazione del Parlamento, di far presente la richiesta stessa.

LUSSU. Io la ringrazio molto, onorevole Presidente.

Seguito della discussione del disegno di legge: « Attribuzioni degli organi del Governo della Repubblica e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri » (1688).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: «Attribuzioni degli organi del Governo della Repubblica e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri ».

Si dia lettura dell'articolo 6.

MERLIN ANGELINA, *Segretaria*:

Art. 6.

Per agevolare il coordinamento della politica del Governo in materia economico-finanziaria od in altre materie, possono essere istituiti, con decreto del Presidente del Consiglio, particolari Comitati di Ministri, col compito di esaminare in via preliminare questioni di comune competenza, di esprimere parere su concrete direttive dell'attività del Governo e su problemi di rilevante importanza da sottoporre al Consiglio dei ministri.

I Comitati suddetti sono presieduti dal Presidente del Consiglio o, per sua delega, da un Ministro, anche senza portafoglio, che gli riferisce sullo svolgimento dei lavori; essi possono consultare di volta in volta esperti forniti di particolare competenza.

PRESIDENTE. Il senatore Jannuzzi ha presentato un emendamento tendente ad aggiungere al primo comma il periodo seguente: « Sono salvi i poteri attribuiti a Comitati di Ministri previsti da leggi speciali ».

Il senatore Jannuzzi ha facoltà di svolgerlo.

* JANNUZZI. Il mio emendamento ha, più che altro, importanza di chiarimento, perchè l'articolo 6 contempla la costituzione di Comitati di Ministri nominati dal Presidente del Consiglio, i cui pareri debbono essere sottoposti al Consiglio dei ministri. Ora, esiste un certo numero di Comitati di Ministri, previsti da leggi speciali, le cui deliberazioni non sono soggette all'approvazione del Consiglio dei ministri. Basta richiamare il Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno previsto dalla legge 10 agosto 1950; il Comitato dei Ministri per il Ministero delle partecipazioni, previsto dalla legge 22 dicembre 1956; il Comitato interministeriale del credito e del risparmio, previsto dal decreto legge del Capo provvisorio dello Stato del 17 luglio 1947.

Ad evitare equivoci, io ho proposto che nella norma in esame si introduca una disposizione in cui si dica che sono salvi i poteri dei Comitati dei Ministri previsti da leggi speciali, perchè non si confonda la funzione di questi Comitati, che hanno veri e propri poteri deliberativi, con la funzione dei Comitati di Ministri previsti dall'articolo 6 del disegno di legge, il cui parere deve essere sottoposto al Consiglio dei ministri.

Ove questo chiarimento fosse dato anche in sede di discussione, forse il mio emendamento sarebbe superfluo; ma se un'aggiunta al disegno di legge potesse servire a chiarificarne il contenuto, io insisterei perchè l'emendamento fosse approvato.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento in esame.

SCHIAVONE, *f.f. relatore*. Sono favorevole all'emendamento, considerando che, effettivamente, mentre l'articolo 6 contempla un potere consultivo dei Comitati, vi sono leggi che attribuiscono loro poteri deliberativi.

Se per ipotesi si volesse ritenere per l'avvenire vincolante la limitazione ai poteri semplicemente consultivi bisognerebbe dire: « salvo leggi speciali vigenti »; ma non ci tengo a questa determinazione. Potrei lasciare il « salvo leggi speciali », ove non solo per il presente ma anche per l'avvenire si volesse vedere la opportunità di attribuire compiti deliberativi e non soltanto consultivi a questi comitati. Comunque, ripeto, sono favorevole all'emendamento.

TERRACINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TERRACINI. Mi sembra che le possibilità di equivoci o di cattive interpretazioni temute dall'onorevole Jannuzzi non si presentino. Non dimentichiamo che questo disegno di legge ha un titolo preciso: « Attribuzioni degli organi del Governo della Repubblica e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri ». Nulla si considera in questa legge delle attività esterne verso le quali eventualmente il Consiglio dei ministri o singoli Ministri possano essere chiamati o diretti o comandati per disposizione di determinate leggi che trattino altra materia. Vi è solo un problema di funzionamento interno e nell'àmbito di questo è giusto precisare che occorre un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri per costituire e nominare dei Comitati dei Ministri. Le leggi dedicate ad altre materie possono, se lo vogliono, disporre diversamente nel loro campo. Non essendovi, comunque, alcuna possibilità che insorga in proposito un equivoco, propongo di non accettare la proposta dell'onorevole Jannuzzi.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Zotta, Ministro senza portafoglio, ad esprimere l'avviso del Governo.

* ZOTTA, *Ministro senza portafoglio*. In verità potrebbe apparire superfluo l'emendamento se si considerasse (e mi sembra che l'onorevole Jannuzzi si appaghi di questo) che la presente legge non ha la capacità, la virtù di abolire le altre leggi esistenti. Dunque una legge speciale, per esempio per la Cassa del Mezzogiorno, non viene ad essere soppressa da questa legge. Quindi il concetto che la legge possa disporre diversamente da quanto viene disciplinato nell'ambito del Consiglio dei ministri in ordine alle attività dei singoli Ministri, come esattamente osservava anche l'onorevole Terracini, non può destare alcuna preoccupazione. Comunque mi rimetto alla Assemblea.

JANNUZZI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* JANNUZZI. Onorevole Presidente, quello che volevo chiarire mi sembra sia stato sufficientemente chiarito attraverso la discussione. All'onorevole Terracini, che è un giurista, è inutile rispondere che non è il titolo della legge che ne determina il contenuto. Siccome questa è legge di carattere generale e si potrebbe pensare che la legge deroghi alle leggi di carattere speciale, ho ritenuto necessario il chiarimento; ed il chiarimento dato in sede di lavori parlamentari ritengo che sia sufficiente. Quindi non insisto sull'emendamento. Resta

però chiaro che l'interpretazione autentica della legge data in sede di lavori preparatori è quella che corrisponde al mio emendamento.

TERRACINI. Mi permetto di osservare che non è una legge generale.

JANNUZZI. Lei in proposito ha delle idee personali. Io non le contesto la qualità di giurista, ma lei se ne dimentica quando è su quel banco (*indica la sinistra*). (*Commenti, ilarità*).

PRESIDENTE. I senatori Agostino e Cerutti hanno presentato un emendamento tendente a sopprimere, nel secondo comma, dopo le parole: « da un Ministro », le altre: « anche senza portafoglio »; tale emendamento deve però considerarsi decaduto per precedente votazione.

Metto allora ai voti l'articolo 6. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 7.

MERLIN ANGELINA, *Segretaria*:

Art. 7.

Ciascun Ministro può essere coadiuvato da uno o più Sottosegretari di Stato, che esercitano nel rispettivo Dicastero le attribuzioni ad essi delegate dal Ministro e lo rappresentano in caso di assenza o d'impedimento.

Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio è Segretario del Consiglio dei ministri. Possono essere nominati altri Sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio e delegati per determinati compiti o servizi.

I Sottosegretari di Stato sono autorizzati a sostenere dinanzi alle Camere la discussione degli atti e delle proposte riguardanti il rispettivo Dicastero.

La nomina dei Sottosegretari di Stato è fatta con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio, sentito il Consiglio dei ministri.

PRESIDENTE. Su questo articolo i senatori Terracini e Gramegna hanno presentato un emendamento tendente a sostituire, nel primo comma le parole: « da uno o più Sottosegretari di Stato », con le altre: « da un Sottosegretario di Stato ».

Il senatore Terracini ha facoltà di svolgerlo.

TERRACINI. Avendo già trattato la questione in sede di discussione generale, aggiungerò solo poche parole.

L'esigenza di un limite all'accrescimento continuo del numero dei Sottosegretariati è stata manifestata da tutte le parti politiche e da tutte le tribune e cattedre possibili. L'inflazione di questi personaggi politici ha raggiunto, infatti, i limiti del grottesco. Noi siamo testimoni del fatto che quando occorre in Aula, Senato o Camera, la presenza dell'intero Governo, Ministri e Sottosegretari, non vi sono banchi sufficienti a contenerli. Nè si può accettare il criterio di subordinare il numero dei Sottosegretari alle contingenti necessità politiche, quelle tali necessità politiche che autorizzerebbero, a sentire alcuni nostri egregi colleghi, le manovre che per l'appunto si risolvono nella creazione di posti funzionalmente inutili per assegnarli a persone che si ritengono politicamente utili.

Ora è proprio in questa sede, discutendosi il disegno di legge per l'organizzazione del Governo, che il Parlamento deve stabilire una limitazione.

Alcuno dice che la limitazione potrebbe consistere nella fissazione di un numero complessivo di Sottosegretari per tutto il Governo, da distribuirsi di volta in volta fra i vari Ministeri a discrezione del Presidente del Consiglio. Ma questa soluzione non è accettabile perchè consentirebbe ancora certe manovre di ridistribuzione, mentre non assicurerebbe la disponibilità di uomini necessari nella mutevole composizione dei Governi.

A parer mio la limitazione deve stabilirsi invece per ogni singolo Ministero con la assegnazione ad ognuno di questi di un Sottosegretariato. Si avrà così una soluzione che garantisce l'economia di denaro e di uomini, con soddisfazione dell'opinione pubblica.

JANNUZZI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

JANNUZZI. Prendo la parola non per difendere una posizione in cui io stesso mi sono trovato in uno dei governi De Gasperi, ma per difendere la posizione in cui gli stessi comunisti e socialisti si sono trovati quando hanno fatto parte del Governo. In quelle occasioni hanno accettato il principio della pluralità dei Sottosegretari di Stato. Quindi questa è una forma di ribellione postuma contro un principio altre volte accettato, principio che evidentemente in quell'epoca faceva comodo.

Voglio però rilevare che, quando si tratta di nominare i vice, il migliore sistema di distribuzione del lavoro, è quello della pluralità perchè addossare ad una sola persona tutto l'onere che fa carico al capo è un sistema che certo non agevola lo svolgimento del lavoro.

Il Presidente del Senato, mi pare abbia quattro e non un solo vice-presidente, appunto perchè sia resa possibile una razionale distribuzione del lavoro. Il Ministro della difesa ha tre Sottosegretari, ciascuno dei quali adempie ad una funzione particolare. Il Ministro degli affari esteri ha tre Sottosegretari, uno dei quali si occupa della politica, l'altro dell'emigrazione, il terzo di un'altra particolare materia. Sono le diverse branche che il Ministro affida con delega a ciascuno dei Sottosegretari, proprio per un'esigenza di distribuzione del lavoro. Che poi questo, come dice l'onorevole Terracini, possa servire per delle manovre politiche, non è argomento decisivo. Io rispondo infatti che la stessa formazione del Governo si presta alle manovre politiche, qualunque sia il numero dei Sottosegretari, anche se fossero uno per Ministero, ed anche se il numero dei Ministri fosse minore di quello previsto dalla legge.

Non vedo quindi la ragione per una riduzione del numero dei Sottosegretari, dal momento che mi pare che fin'ora la prassi ha dimostrato che la pluralità dei Sottosegretari ha certamente agevolato il lavoro dei singoli Ministeri.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento in esame.

SCHIAVONE, *f.f. relatore*. L'addurre l'inconveniente non risolve l'argomento. Il pericolo della moltiplicazione dei Sottosegretariati non risponde al problema che si pone al legislatore.

Il problema è questo: debbono i Sottosegretariati essere necessariamente uno per Ministero o possono essere più? La risposta deve essere nel senso che il numero dei Sottosegretari sia adeguato alle esigenze che, caso per caso, può presentare ogni singola amministrazione.

Pertanto mi dichiaro contrario all'emendamento.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Zotta, Ministro senza portafoglio, ad esprimere l'avviso del Governo.

* ZOTTA, *Ministro senza portafoglio*. L'aumento del lavoro di ogni Ministero, che fa carico al titolare del medesimo, la necessità di essere presente nelle aule parlamentari in occasione delle interrogazioni, il lavoro intenso, frequente, fecondissimo delle Commissioni, che si riuniscono anche contemporaneamente al Senato e alla Camera, mette nella necessità di creare una ubiquità del Ministro che, non potendosi realizzare materialmente, è resa possibile solo attraverso l'istituto del Sottosegretariato.

Non più tardi di questa mattina avevo tre disegni di legge dinanzi ad una Commissione del Senato in sede deliberante, e tre dinanzi ad una Commissione della Camera. Nella medesima situazione può trovarsi qualunque altro Ministro, ed il Sottosegretario serve proprio ad agevolare l'opera del Ministro. Per questo non si può, con criterio rigoroso, stabilire un solo Sottosegretario per Ministero, anche se ci potranno essere dei Ministeri ai quali basterà un solo Sottosegretario. Ma ad esempio, per i Ministeri del tesoro, della difesa e degli affari esteri, sono assolutamente necessari due e anche tre Sottosegretari. Pertanto sono contrario all'emendamento.

CONDORELLI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CONDORELLI. Dichiaro che voterò a favore dell'emendamento proposto dal senatore Terracini. Le esigenze che sono state qui affacciate sono quelle del Segretario parlamentare, che è proprio la ragione originaria per cui sorse l'istituto del Sottosegretariato. Quello che è lavoro interno del Ministero non è detto che debba essere fatto dai Sottosegretari di Stato, perchè c'è la burocrazia che può smaltire benissimo questo lavoro.

Cominciamo invece, una volta tanto, e ne sarò felicissimo, a stabilire una norma che tenda a sgravare il popolo italiano dall'onere della burocrazia, che si accresce ogni giorno di più e che noi, mentre diciamo di volere attenuare, ogni giorno, con le nostre votazioni, accresciamo.

Per queste ragioni dichiaro di essere favorevole all'emendamento del senatore Terracini.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento sostitutivo proposto al primo comma dell'articolo 7 dai senatori Terracini e Gramegna, emendamento non accettato nè dalla Commissione, nè dal Governo.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Dopo prova e controprova, non è approvato*).

Il senatore Jannuzzi ha presentato un emendamento tendente ad aggiungere al primo comma le seguenti parole: « anche in seno al Consiglio dei ministri ».

Il senatore Jannuzzi ha facoltà di svolgerlo.

* JANNUZZI. Onorevoli colleghi, in verità mi accorgo che nel preparare l'emendamento all'articolo 7 sono incorso in un'omissione; infatti l'articolo 7 andrebbe chiarito anche sotto un altro aspetto oltre quello che ho indicato. E adesso vediamo come si può fare per aggiustare la faccenda. A leggere il primo comma dell'articolo 7 sembrerebbe che, in caso di assenza o di impedimento del Ministro, quando i Sottosegretari siano più di uno, la rappresentanza abbia carattere collettivo; ed invece sarebbe necessario dire — non ho proposto un emendamento su questo punto — che un Sottosegretario viene delegato dal Ministro a rappresentarlo in caso di assenza o di impedimento, perchè altrimenti si entra nel concetto di rappresentanza plurima in caso di assenza o di impedimento del Ministro. Questa è una osservazione che, se almeno sei colleghi consentono, sottoporrei al Senato sotto forma di emendamento.

Io invece avevo proposto un altro emendamento su una questione che non è semplice ma spinosa. Quando si dice che, in caso di assenza o di impedimento, un Sottosegretario rappresenta il Ministro, che cosa si intende? Si intende che tale rappresentanza si ha anche fuori della delega che il Sottosegretario ha ricevuto dal Ministro? Evidentemente sì, perchè altrimenti quale rappresentanza ci sarebbe se i poteri fossero contenuti nella stessa delega che il Sottosegretario ha ricevuto dal Ministro? Ma mi domando: il potere di rappresentanza in caso di impedimento o di assenza comprende anche la partecipazione alle sedute del Consiglio dei ministri?

Di solito ci si oppone a questa interpretazione; però debbo dire che o l'escludiamo esplicitamente o, se nella legge diciamo che il Sottosegretario rappresenta il Ministro in caso di assenza o impedimento, senza alcuna limitazione, non capisco perchè dovrebbe essere esclusa la partecipazione al Consiglio dei ministri. Io insisterei, perchè non si comprende la ragione per cui il Ministro, nell'esplicazione più qualificata delle sue attribuzioni, non debba essere rappresentato al Consiglio dei ministri, in caso di assenza o di impedimento, cioè perchè al Consiglio dei ministri, quando si discute una determinata materia che riguarda un determinato Ministero e il Ministro competente è assente, o impedito, il Dicastero non debba essere rappresentato.

Logicamente questo non si comprende e non si comprende come il Sottosegretario in Italia non debba avere la stessa figura di vice ministro, figura che ha il Sottosegretario in Inghilterra e in Francia. Non mi voglio erigere a difensore dei Sottosegretari, ma occorre dire espressamente che il Sottosegretario è escluso dalla rappresentanza del Ministro nel Consiglio dei ministri, perchè dire « sostituisce il Ministro in caso di assenza o di impedimento », senza nessuna specificazione, deve intendersi

nel senso che il Sottosegretario rappresenta il Ministro, quando è assente o quando è impedito, anche in seno al Consiglio dei ministri, la partecipazione al quale rappresenta una delle funzioni tipiche esercitate dal Ministro.

PRESIDENTE. Senatore Jannuzzi, se ho ben capito, ella giudica non sufficiente o non chiaro il suo emendamento. Intende forse ritirarlo per presentarne un altro?

JANNUZZI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

JANNUZZI. Signor Presidente, lei ha ragione. Insisto sul primo punto, per cui il primo comma dell'articolo 7 dovrebbe essere così formulato: « Ciascun Ministro può essere coadiuvato da uno o più Sottosegretari di Stato, che esercitano nel rispettivo Dicastero le attribuzioni ad essi delegate dal Ministro. Uno di essi rappresenta il Ministro per delega, in caso di assenza o di impedimento ». Se troverò sei colleghi disposti a sottoscrivere questo emendamento, lo presenterò fra breve.

PRESIDENTE. Debbono essere otto.

JANNUZZI. Per quanto riguarda il secondo problema, io non insisto, ma desidero solo che dalla discussione risulti chiaro se al Sottosegretario spetti o no la rappresentanza del Ministro anche in seno al Consiglio dei Ministri. Poichè desidero solo che il quesito sia risolto, non insisto nè in un senso nè nell'altro.

PRESIDENTE. Senatore Jannuzzi, c'è una prassi in atto da oltre 10 anni per cui il Sottosegretario non ha mai rappresentato il Ministro nel Consiglio dei ministri.

JANNUZZI. Mi perdoni, signor Presidente, se mi permetto di richiamare l'attenzione del Senato sul principio generale di interpretazione secondo il quale, dopo che è stata pubblicata una nuova legge, gli interpreti possono anche considerare che essa abbia innovato rispetto alla prassi.

AGOSTINO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AGOSTINO. L'argomento è interessantissimo, perchè non si deve minimamente pensare che il Sottosegretario di Stato possa prendere parte alle sedute del Consiglio dei ministri. Ove questo fosse affermato, anche implicitamente, verrebbe violato l'articolo 92 della Costituzione, ai sensi del quale il Governo della Repubblica è composto dal Presidente del Consiglio e dai Ministri che costituiscono, insieme, il Consiglio dei ministri. Se il Governo e il Consiglio dei ministri sono costituiti dal Presidente del Consiglio e dai Ministri come tali, è intuitivo che i Sottosegretari di Stato non possono mai intervenire nelle sedute del Consiglio, perchè in questo caso verrebbero a far parte del Governo. I membri del Consiglio dei ministri sono invece quelli tassativamente indicati dall'articolo 92 richiamato.

Possiamo essere d'accordo sul fatto che i Sottosegretari, non previsti dalla Costituzione, possano coadiuvare il Ministro nella sua attività essenzialmente amministrativa; non possiamo però accettare che si sostituiscano ai Ministri in nessun caso quando si tratti della attività squisitamente politica che ad essi spetta come membri del Consiglio dei ministri e conseguentemente del Governo.

TERRACINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TERRACINI. L'onorevole Agostino ha già chiarito la questione dal punto di vista strettamente costituzionale e mi pare che non occorra aggiungere altre parole. Io voglio soffermarmi su altri aspetti della questione.

Dice il testo: « Ciascun Ministro può essere coadiuvato da uno o più Sottosegretari di Stato, che esercitano nel rispettivo Dicastero le attribuzioni ad essi delegate dal Ministro e lo rappresentano in caso di assenza o di impedimento ».

PRESIDENTE. Perdoni se le faccio osservare che fin dal 1° marzo del 1888 nella legge istitutiva dei Sottosegretari sono usate le stesse precise espressioni.

TERRACINI. Sta bene. Ma proprio la proposta formulata dal senatore Jannuzzi mi pare stia ad indicare di quali pericolose illazioni ed estensioni possa essere passibile questa formula, ove la si lasciasse tale e quale o comunque non la si corredasse di qualche elemento integratore.

Da tutto quanto detto fino a questo momento mi pare di avvertire che il Sottosegretario venga visto non come un rappresentante eventuale del Ministro in caso di assenza o di impedimento, ma come un sostituto del Ministro. Si tratta di due raffigurazioni ben diverse fra di loro per non necessitare di chiarimenti.

Rappresenterebbe il Sottosegretario eventualmente il Ministro anche per la firma? Io non voglio dare troppa importanza a questo atto che tuttavia nelle istanze ufficiali viene assunto come l'espressione dell'Autorità: la firma ministeriale! E potrebbe il Sottosegretario rappresentare il Ministro in certi atti che implicano tutta intera la responsabilità ministeriale? E comunque in qual modo il Sottosegretario verrebbe investito di questa autorità? Tacitamente? Mi pare che parlare qui di delega, e cioè di un atto interno sia pure subordinato a certe formalità, limiti eccessivamente la procedura in confronto all'importanza dell'istituto.

Voglio ricordare che all'articolo 5, in tema di *interim*, si parla di assenza e di impedimento evidentemente intesi come prolungati nel tempo. Ebbene qui ci troviamo di fronte a un rapporto che ha in sè qualche cosa dell'*interim*. Il Sottosegretario sostituisce infatti il Ministro, di fatto e di diritto, nella direzione del Ministero. Ed allora, se, allorquando si incarica un Ministro di codeste funzioni in un Dicastero non suo, occorre un decreto del Presidente della Repubblica, perchè, quando si tratta di affidarle ad un Sottosegretario, basterà una delega della quale la legge poi neanche parla e dice il come e il dove?

Io chiedo che le parole « e lo rappresentano in caso di assenza o di impedimento » siano soppresse.

Poco fa, quando si è cercato di giustificare e puntellare la figura del Sottosegretario, allo scopo di moltiplicarla all'infinito, si sono indicate come funzioni a lui attribuibili solo quelle di ordine operativo ed esecutivo. In questo momento, con questa rappresentanza si va molto al di là. Motivo di più, semmai, per dare alla rimessione una forma precisa, e tanto più quando non si tratti più di attribuzioni delegate dal Ministro, ma addirittura di sostituzione del Ministro.

In via pratica mi pare, d'altronde, che se l'assenza del Ministro è di breve durata sarà facile al Presidente del Consiglio rinviare di alcuni giorni la riunione del Consiglio così da permettere al Ministro assente di parteciparvi di persona. Allo stesso modo potrà provvedersi per altre incombenze, trovando all'assenza o all'impedimento ripari onesti e sensati. Chè se poi l'assenza e l'impedimento si prolungassero, lo stesso Presidente del Consiglio, con un suo decreto, investirà il Sottosegretario delle funzioni spettanti istituzionalmente al Ministro, salvo che per la partecipazione alle sedute del Consiglio.

MOLÈ. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MOLÈ. Volevo aggiungere semplicemente un'osservazione, a compimento di quello che hanno detto i colleghi che mi hanno preceduto, per respingere l'emendamento Jannuzzi, e cioè che egli ha dimenticato come vengono nominati i Ministri e nelle mani di chi debbono prestare giuramento. Il Governo è formato dai Ministri e il Parlamento dà la fiducia al Governo. Perciò il Presidente della Repubblica nomina i Ministri su proposta del Presidente del Consiglio. Ed i Ministri giurano nelle mani del Capo dello Stato. Mentre i Sottosegretari, che sono solo i delegati dei Ministri, giurano nelle mani del Capo del Governo. Sono due funzioni perfettamente diverse. Volerle parificare significa violare la Costituzione che ignora i Sottosegretari, cui non votiamo la fiducia, anche se il modo come essi sono scelti può essere argomento di fiducia o di sfiducia; ma la fiducia potrebbe essere votata anche prima della loro nomina. Parificarli non è possibile; se mai si potrebbe — al contrario — aggiungere un emendamento che non confonda ma specifichi questa distinzione fra le due funzioni: quella amministrativa del Sottosegretario di supplire il Ministro nel Dicastero e

quella politica del Ministro, che non può essere supplito dal Sottosegretario come membro del Governo, nel Consiglio dei ministri. (*Cenni di dissenso del senatore De Pietro*). Questa confusione non si può fare; è questo che dico, senatore De Pietro: sarebbe un'enorme violazione della Costituzione, nelle responsabilità e nei poteri. Il Consiglio dei ministri diventerebbe il Consiglio dei ministri e dei Sottosegretari.

PRESIDENTE. Avverto che il senatore Jannuzzi ed altri hanno presentato un emendamento tendente a sostituire, nel primo comma, alle parole: « e lo rappresentano in caso di assenza o di impedimento », le altre: « Ad uno di essi il Ministro può delegare la sua rappresentanza in caso di assenza o di impedimento ».

JANNUZZI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

JANNUZZI. Ritiro l'emendamento relativo al potere del Sottosegretario di rappresentare il Ministro nel Consiglio dei ministri, non condividendo naturalmente nessuna delle obiezioni che sono state fatte, perchè a mio avviso funzione di governo è partecipare al Consiglio dei ministri, e funzione di governo è firmare un decreto ministeriale, per delega del Ministro. Quindi questa distinzione tra attribuzioni politiche ed attribuzioni amministrative, quasi che il Consiglio dei ministri non esercitasse in alcun caso anche funzioni amministrative, è fuori della realtà giuridica.

PRESIDENTE. Si tratta ormai di una questione di precisazione stilistica e formale.

Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il proprio avviso sull'emendamento in esame.

SCHIAVONE, *f.f. relatore*. È chiaro che siamo dell'ambito delle attribuzioni del « Dicastero » e che non si tratta di rappresentanza in sede collegiale del Consiglio dei ministri.

Questo articolo fa eco al capoverso dell'articolo 95, il quale chiarisce che non si può parlare di partecipazione collegiale. L'articolo 95 dice precisamente che i Ministri sono responsabili collegialmente degli atti del Consiglio dei ministri e individualmente degli atti dei loro « Dicasteri ». E la parola Dicasteri ritorna nell'articolo 7 in discussione. Si tratta dunque di atti del Dicastero. Non c'entra la funzione collegiale e pertanto l'unicità di rappresentanza perde di interesse, non è qualcosa di indispensabile.

ZOTTA, *Ministro senza portafoglio*. Crea indubbiamente una situazione di imbarazzo questa nuova proposta formulata dall'acume del senatore Jannuzzi. Sarei piuttosto per la prassi, per non creare difficoltà di interpretazione: è dal 1888 che si va avanti in questa maniera.

Un limite è chiaro: quello fissato dall'articolo 92. Il Sottosegretario non può far parte del Governo perchè il Governo è costituito in base all'articolo 92. Il Consiglio dei ministri è formato dal Presidente del Consiglio e dai Ministri. Ora, quale altro potere ha il Sottosegretario? Quello che a lui è delegato dal Ministro. Normalmente avverrà che, in caso di assenza, il Ministro farà una delega oltre i poteri delegati; oppure si seguirà un altro criterio: quello del più anziano. Per esempio, in materia di Consiglio di amministrazione, è il Sottosegretario più anziano che presiede il Consiglio di amministrazione.

Comunque, io direi di non limitare eccessivamente, con le norme di legge, l'ambito di discrezionalità entro il quale una norma acquista quel carattere di elasticità necessario per la sua applicazione.

PRESIDENTE. Senatore Jannuzzi, mantiene il suo emendamento?

JANNUZZI. Signor Presidente, è un po' sconfortante non essere capiti. Io ho detto soltanto: siccome c'è qui una norma che dice che i Sottosegretari rappresentano, in caso di assenza o di impedimento, il Ministro, per togliere, non per creare ma per togliere qualsiasi equivoco, propongo che sia fatta una delega ad uno dei Sottosegretari, quando sono in più, perchè rappresenti il Ministro. Ora, poichè, secondo il parere dell'onorevole Zotta, di questo disegno di legge possiamo anche fare a meno

in tutte quelle parti che sono già consolidate attraverso la prassi, allora rinunzio all'emendamento, con l'amarezza di non essere stato compreso.

ZOTTA, *Ministro senza portafoglio*. Interpretazione molto arbitraria, onorevole Jannuzzi!

JANNUZZI. Non dico che lei non abbia capito: ho detto solo che io non sono stato compreso.

PRESIDENTE. I senatori Terracini e Gramegna hanno presentato un emendamento tendente a sopprimere, nel secondo comma, il secondo periodo che comincia con le parole: « Possono essere nominati... ». Questo emendamento è però precluso da precedente votazione.

I senatori Agostino e Cerutti hanno presentato un emendamento tendente a sopprimere il terzo comma.

Il senatore Agostino ha facoltà di svolgerlo.

AGOSTINO. È stato approvato il primo comma, dal quale si rileva che il Sottosegretario di Stato opera per delega del Ministro, rappresenta, in caso di impedimento, il Ministro: è un suo rappresentante, un suo delegato. Non ha dei poteri autonomi, particolarmente di natura politica: ha dei poteri relativi all'amministrazione, spettanti al Ministro.

Nel terzo comma di questo articolo 7, istituzionalmente si attribuiscono al Sottosegretario dei poteri che vanno al di là di quelli che sono i princìpi da cui è derivato il primo comma dell'articolo 7. Cioè a dire, i Sottosegretari di Stato sono autorizzati a sostenere dinanzi alle Camere la discussione degli atti e delle proposte riguardanti il rispettivo Dicastero.

Orbene, se ogni atto che venga portato innanzi al Parlamento ha natura squisitamente politica e di questo atto deve rendersi responsabile e propugnatore il Ministro, se il Sottosegretario di Stato, nel campo puramente amministrativo, può operare per delega del Ministro o rappresentarlo, cioè operare da rappresentante in quegli atti che siano squisitamente amministrativi, pare a me che sia addirittura eccessivo, se non incostituzionale, stabilire che istituzionalmente il Sottosegretario di Stato operi, *nomine proprio*, in ordine a quegli atti i quali sono di competenza del Ministro e su cui è intervenuta la discussione e la deliberazione da parte del Consiglio dei ministri. Quindi il mio emendamento è coerente col primo comma dell'articolo 7 ed è conforme a quella che è stata, diciamo così, la pacifica discussione in occasione dell'emendamento Jannuzzi.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il proprio avviso sull'emendamento in esame.

SCHIAVONE, *f.f. relatore*. Il terzo comma ha la sua ragion d'essere. Evidentemente importa un concetto diverso da quello del primo comma, altrimenti non ci sarebbe. Quindi lo addurre il primo comma non significa risolvere la questione. La questione è un'altra: se, indipendentemente dalle attribuzioni di carattere interno amministrativo, il Sottosegretario, che non ha il potere di rappresentare il Ministro in seno al Consiglio dei ministri, possa all'incontro presentarsi dinanzi alle Camere a sostituirlo. Ora penso che non si possa dissentire da questa facoltà, che poi è una necessità che tutti tocchiamo con mano; il Ministro non può essere dappertutto, e se è impegnato alla Camera non può venire al Senato. Quindi è utilissima questa disposizione che risponde ad una consuetudine in atto; ragione per cui chiedo che l'emendamento sia respinto.

AGOSTINO. Per delega sì, ma *iure proprio* no. Non si deve affermare col terzo comma il principio del vicariato, perchè proprio a questo si giungerebbe.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Zotta, Ministro senza portafoglio, ad esprimere l'avviso del Governo.

ZOTTA, *Ministro senza portafoglio*. Sono d'accordo con la Commissione.

PRESIDENTE. Metto allora ai voti l'emendamento soppressivo del terzo comma presentato dai senatori Agostino e Cerutti, emendamento non accettato nè dalla Commissione nè

dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

Metto ai voti l'articolo 7. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 8. Se ne dia lettura.

CARMAGNOLA, *Segretario*:

Art. 8.

Qualora presso la Presidenza del Consiglio o presso i Ministeri vengano istituiti Alti Commissariati o Commissariati, gli Alti Commissari e i Commissari intervengono, senza voto deliberativo, alle riunioni del Consiglio dei ministri nelle quali siano trattate questioni di loro competenza.

Si applicano, per il resto, le disposizioni concernenti i Sottosegretari di Stato.

PRESIDENTE. Su questo articolo è stato presentato un emendamento da parte dei senatori Cerutti e Agostino. Se ne dia lettura.

CARMAGNOLA, *Segretario*:

« *Sostituire il testo dell'articolo con il seguente*:

" Presso la Presidenza del Consiglio o presso i Ministeri possono istituirsi con legge, e con compiti temporanei e determinati, Alti Commissariati.

" Gli Alti Commissari debbono essere sentiti dal Consiglio dei Ministri quando si trattino questioni attinenti alla loro competenza.

" Su deliberazione del Consiglio dei ministri possono essere autorizzati a sostenere dinanzi alle Camere la discussione degli atti e delle proposte riguardanti i compiti loro affidati " ».

PRESIDENTE. Il senatore Cerutti ha facoltà di illustrare questo emendamento.

CERUTTI. Signor Presidente, la legge che stiamo discutendo ha lo scopo di dare attuazione al disposto dell'articolo 95 della nostra Costituzione e dovrebbe regolare tutte le attribuzioni e l'ordinamento degli organi del Governo. Certamente questo regolamento non può essere completo; l'abbiamo sentito dire e l'abbiamo detto: su ciò siamo d'accordo. Non può essere completo perchè la materia del diritto pubblico è in gran parte lasciata per necessità di cose alla prassi che l'ha forgiata e che continuerà a regolarla. Però a proposito di Alti Commissariati o di Commissariati o di Commissariati generali (perchè in questo dopoguerra tutti e tre i termini si sono usati) non esiste una prassi costante. Se noi esaminiamo che cosa sono stati gli Alti Commissariati che si sono succeduti nei Governi costituiti dopo il fascismo vediamo che ognuno ha avuto una fisionomia, una natura ed una finalità completamente diverse ed allora, quando noi ci troviamo di fronte all'articolo 8 che dice semplicemente che cosa devono fare, che cosa possono fare gli Alti Commissari, ma non dice che cosa sono, noi non possiamo più richiamarci come ci siamo richiamati in altre materie ad una prassi costante ed univoca, perchè non esiste una prassi che ne determini la natura.

Noi abbiamo cominciato, per esempio, a sentire parlare di Alti Commissariati per necessità contingenti, determinate, prevedibilmente di durata limitata; tipico è stato l'Alto Commissariato per le sanzioni contro il fascismo, ma poi abbiamo visto successivamente attribuire incarichi per funzioni contingenti e determinate ad organismi che hanno preso il nome di Ministeri, come il Ministero per la Costituente, il Ministero per la Consulta, il Ministero per le terre occupate e il Ministero per l'assistenza *post* bellica, che è durato per tre Governi successivi, il Governo Parri e il primo ed il secondo Governo De Gasperi. Abbiamo visto l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità trasformarsi da Commissariato generale, come era stato chiamato durante il primo Governo Badoglio, in Ministero e poi di nuovo in Commissariato, questa volta « alto », in attesa di ritornare e definitivamente Ministero.

Ora, se lo scopo di questa legge è quello di mettere ordine, è anche necessario che la legge definisca che cosa sono gli Alti Commissariati, tanto più che assistiamo al fatto curio-

so di un Commissariato anomalo: quel Commissariato del turismo, che effettivamente nessuno di noi sa che cosa sia perchè dopo la sua istituzione, che risale al 12 dicembre 1947, non si sa ancora se il Commissario faccia o no in qualche modo parte della compagine governativa, e quindi se decada con le dimissioni del Governo. Noi invece abbiamo assistito al fatto che il Commissario originariamente nominato è rimasto al suo posto per tutti questi anni: e se in occasione della nomina dell'8° Ministero De Gasperi il 19 luglio 1953, è stato confermato come si trattasse di un membro del Governo e ugualmente è stato confermato dal Governo Pella il 17 agosto 1953, poi non è stato più confermato; ciò nonostante continua ad esistere, come se si trattasse di un organo burocratico.

Anche questo bisogna chiarire: o si costituisce un Alto Commissariato per il turismo, cosa che io certamente non propugno, il quale abbia le caratteristiche di un Ministero temporaneo, e qui vediamo che non ci sarebbe neanche la materia per parlare di temporaneità, o tale servizio diventa una semplice Direzione generale alla Presidenza del Consiglio e in tal caso non si può parlare di Commissariato: tutt'al più può essere preposto a tale servizio un Sottosegretario, visto che il Senato ha accettato il principio della pluralità dei Sottosegretari. In questa incertezza di termini (Alto Commissariato, Commissariato generale, Commissariato), la legge mancherebbe al suo scopo se non mettesse un po' di chiarezza. Faccio un altro esempio: dopo la guerra abbiamo avuto gli Alti Commissari per la Sicilia e la Sardegna, i quali sono rimasti in carica nonostante il succedersi dei vari Ministeri Badoglio, Bonomi e Parri, fino alla convocazione delle rispettive Assemblee regionali, quindi con caratteristiche completamente diverse da quelle di Ministeri temporanei. Diamo agli Alti Commissariati questa caratteristica: ove sorga necessità che per legge si crei un'amministrazione dello Stato che si preveda non di carattere permanente, ma di carattere temporaneo, si crei l'Alto Commissariato. Occorre tener presente, inoltre (ed anche ciò sembra dimenticato nel testo governativo), che, mentre prima dell'entrata in vigore della Cosituzione si poteva tranquillamente, con lo stesso decreto che nominava i Ministri, nominare gli Alti Commissari per vari e diversi incarichi, oggi che vi è l'articolo 95 della Costiutzione questo non è possibile farlo se non per legge. Con il mio emendamento sostitutivo intendo solo chiarire questo punto. Non ci si limiti ai rilievi del relatore, che oggi siede al banco del Governo, con i quali egli ha riconosciuto che soltanto implicitamente l'articolo 8 accenna a questa temporaneità che deve presiedere all'istituzione di un Alto Commissariato. Se l'attuale Ministro, allora relatore, ha ritenuto che implicitamente tale fosse la natura del disposto dell'articolo 8, mi sembra necessario che la legge sia esplicita al riguardo, come è il testo proposto con il mio emendamento.

DE PIETRO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PIETRO. Signor Presidente, preferisco il testo governativo, sebbene sia di opinione che, per quanto riguarda la parte introduttiva dell'articolo, sarebbe da accettare la proposta Cerutti. L'articolo 8 del testo governativo inizia infatti con le parole: « Qualora presso la Presidenza del Consiglio e presso i Ministeri »; iniziare una disposizione di legge con un « qualora » non è molto elegante.

JANNUZZI. Si è fatto tante volte!

DE PIETRO. Purtroppo. Intanto l'articolo 8 potrebbe iniziare (come proporrebbe, sebbene da un punto di vista sostanziale più che formale, il senatore Cerutti) con le parole « possono essere istituiti », poichè negli articoli precedenti non si fa menzione di questa facoltà di istituzione di Commissari o di Alti Commissari. Se si vuole compilare un testo di legge in uno stile rispondente alla nostra tradizione legislativa, bisognerà dunque cominciare con lo stabilire la esistenza di questa facoltà, correggendo quel « qualora » che sembra lasciare unicamente alla discrezione ed all'arbitrio della Presidenza del Consiglio o dei Ministri l'istituzione degli Alti Commissari e dei Commissari.

Superata questa questione di forma (che però ha la sua importanza sostanziale) esprimo la

opinione che, dal punto di vista del decoro e del prestigio dell'Alto Commissario, è preferibile la formulazione del testo governativo nella restante parte del capoverso. Ivi si legge infatti che gli Alti Commissari e i Commissari intervengono, ancorchè senza voto deliberativo, alle riunioni del Consiglio dei ministri, mentre l'emendamento del senatore Cerutti stabilisce che essi debbono essere sentiti dal Consiglio dei ministri, ciò che è qualche cosa di meno che intervenire. Intervenire alle riunioni del Consiglio dei ministri significa, in ultima analisi, far parte, seppure limitatamente a quella seduta, della riunione del Consiglio; invece la frase « essere sentiti » si riferisce ad una posizione sottoposta (non vorrei dire di minor prestigio), insomma, di subordinazione. Che tale subordinazione vi sia, dal punto di vista politico, nessuna discussione; ma non la si può ammettere da un punto di vista gerarchico, giacchè l'Alto Commissario o il Commissario non sono chiamati per essere sentiti, ma intervengono per spiegare la ragione degli atti e dei provvedimenti che compiono.

È preferibile, quindi, che si mantenga il testo governativo. Per il resto, mi permetto di far osservare che le parole « senza voto deliberativo » sono forse superflue poichè, essendo più che evidente che l'Alto Commissario o il Commissario non fanno parte del Consiglio dei ministri, è chiaro che non possono essere chiamati a deliberare. D'altra parte, intervenire per gli affari di propria competenza non significa assumere la responsabilità delle deliberazioni del Consiglio dei ministri. Sono dunque delle parole superflue che, per un migliore stile del testo della legge, dalla quale bisogna sempre togliere il troppo ed il vano, sarebbe bene sopprimere. Con ciò non verrebbe pregiudicata alcuna questione mentre verrebbe pregiudicato in qualche modo il prestigio degli Alti Commissari e dei Commissari se venissero accettate le parole: « debbono essere sentiti ». Intervenire nella discussione e portarvi le proprie ragioni, ripeto, è qualche cosa di più che essere sentito, anche se, come è chiaro, la prima espressione non comporti affatto il voto deliberativo. In realtà, l'opinione dell'Alto Commissario dovrebbe avere una influenza nella deliberazione del Consiglio dei ministri, dal punto di vista, per così dire, tecnico e della conoscenza della materia che viene ad essere trattata. Queste le ragioni per le quali io preferisco il testo governativo, salva la modificazione della forma, introducendo una proposizione con la quale si affermi la facoltà del Presidente del Consiglio di nominare Alti Commissari.

CERUTTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CERUTTI. Sentito l'onorevole De Pietro, proporrei di mantenere fermo il primo capoverso del mio emendamento e di proseguire poi con il testo govenativo: « Gli Alti Commissari intervengono, senza voto deliberativo, eccetera ».

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il proprio avviso sull'emendamento in esame.

SCHIAVONE, *f.f. relatore*. Per quanto riguarda la forma, si può scegliere la migliore. Quel « qualora » iniziale esprime l'eventualità e non la necessità di organismi del genere. Ma non ne faccio una questione.

Quello che occorre invece aver presente è il duplice contenuto dell'emendamento Cerutti, del quale bisogna che ci occupiamo, perchè non vi si è soffermato il senatore De Pietro. Egli si è soffermato soltanto sull'intervento senza voto dell'Alto Commissario al Consiglio dei ministri. A ciò aderisce il senatore Cerutti e io non ho nulla da aggiungere. Quel « senza voto deliberativo » è bene che ci sia ad ogni buon fine, sia pure come di più.

Rimane la prima parte dell'emendamento Cerutti. Egli vorrebbe dare una definizione degli Alti Commissari attraverso la determinazione dell'oggetto e della competenza, che dovrebbe essere straordinaria e temporanea. Io sono contrario a tali definizioni nell'ambito delle leggi. L'istituto esiste e perciò io sono senz'altro per il mantenimento del testo governativo senza modificazioni.

DE PIETRO. So benissimo che esistono, se non ancora l'istituto, gli Alti Commissari. Ma oggi si provvede, con una legge, all'ordinamento del Consiglio dei ministri. Quindi questa,

che deve divenire la legge fondamentale, non c'è niente di male che venga redatta nello stile delle nostre leggi le quali, lei sa benissimo, hanno insegnato a tutti.

SCHIAVONE, *f.f. relatore*. Io non mi occupo più dello stile. Ho chiarito il carattere di eventualità degli organi. Scegliamo pure lo stile più idoneo.

Mi preoccupavo invece di altra cosa: se si deve dire cioè, come propone il senatore Cerutti, che gli Alti Commissariati hanno compiti temporanei e determinati. Io non lo ritengo necessario: è *in re ipsa*. Tutti siamo d'accordo nel riconoscere che sono istituti sorti per esigenze di emergenza. Siccome tutto è pacifico su questo terreno, è inutile metterlo nel testo.

Questa è un'altra ragione per mantenere fermo il testo governativo.

DE PIETRO. Non è che io faccia una questione di stile letterario: faccio una questione di stile legislativo. Lo stile letterario può importarmi come lettore di libri, quello legislativo mi importa come partecipe di questo alto Consesso di legislatori.

Io affermo che in questa legge, che diventerà fondamentale, occorre dire: « possono essere istituiti », non incominciare l'articolo con un « qualora siano istituiti ».

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Zotta, Ministro senza portafoglio, ad esprimere l'avviso del Governo.

* ZOTTA, *Ministro senza portafoglio*. Lo emendamento Cerutti ha la finalità sostanziale di precisare i compiti dell'istituto dell'Alto Commissariato e di stabilire una temporaneità all'istituto stesso. Ora si domanda che cosa è l'Alto Commissariato. In verità una risposta non vi è nel testo legislativo nè negli altri testi che sono stati proposti qui sotto forma di emendamenti e neppure in questa modifica di stile di cui ha parlato adesso il senatore De Pietro. L'attuale Alto Commissariato è un istituto che abbiamo ricevuto dalla prassi. L'Alto Commissariato è un settore amministrativo il quale ha un elemento positivo ed un elemento negativo nei confronti del Ministero. L'elemento positivo, nei confronti del Ministero, è dato anche dalla circostanza di godere di autonomia e l'elemento negativo è costituito dal fatto che non ha raggiunto quella completa maturazione, per importanza di funzioni e di compiti, da poter essere elevato a Ministero. Esempio: l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità esplica delle funzioni che sono tutte proprie e che non sono di nessun'altro Ministero. Però sino a questo momento non si era ravvisata l'opportunità di creare il Ministero. Ed allora si può dire che è un « quasi Ministero ». Oggi per il disegno di legge che è in discussione avanti al Parlamento e precisamente alla Camera, questo Alto Commissariato diventerà un Ministero. Dunque l'Alto Commissariato non è che un Ministero fanciullo, un Ministero che attende di divenire adulto. Ed allora, che cosa significa aggiungere « temporaneo »? Sì, per sua natura è temporaneo, ma aggiungere questa parola vorrebbe quasi significare che quando esso verrà costituito bisognerà fissare un termine. Ma in tal modo già si snatura l'essenza di questo istituto che, quando avrà quell'ampliamento di compiti e di funzioni per volontà del Parlamento, diventerà Ministero.

PRESIDENTE. Avverto che il senatore De Pietro ha presentato un emendamento, tendente a sostituire le parole: « Qualora presso la Presidenza del Consiglio o presso i Ministeri vengano istituiti Alti Commissariati o Commissariati » con le altre: « Possono essere istituiti, presso la Presidenza del Consiglio o presso i Ministeri, Alti Commissariati o Commissariati ».

A sua volta, il senatore Jannuzzi ha presentato un emendamento tendente a sostituire il primo comma dell'articolo 8 con il seguente:

« Qualora presso la Presidenza del Consiglio o presso i Ministeri vengano istituiti Alti Commissariati o Commissariati, gli Alti Commissari possono essere coadiuvati da Alti Commissari aggiunti e i Commissari da Vice Commissari. Agli Alti Commissari aggiunti e ai Vice Commissari si applicano le disposizioni relative ai Sottosegretari di Stato. Gli Alti Commissari e i Commissari intervengono, senza voto deliberativo, alle riunioni del Consiglio

dei ministri nelle quali siano trattate questioni di loro competenza ».

Il senatore Jannuzzi ha facoltà di svolgerlo.

* JANNUZZI. Onorevoli colleghi, nella discussione generale, io feci rilevare che in questo disegno di legge erano stati dimenticati gli Alti Commissari aggiunti ed i Vice Commissari. Giacchè sia l'Alto Commissariato per la sanità, che il Commissariato del turismo operano nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri, io troverei giusto che una legge che si occupa della Presidenza del Consiglio dei ministri, degli Alti Commissari e dei Vice Commissari, si occupi anche delle figure dell'Alto Commissario aggiunto e dei Vice Commissari che non sono inventate ma sono previste dalle disposizioni di legge. Si può dire che si tratta di disposizioni di legge speciali, ma anche per i Sottosegretari ci sono disposizioni di legge speciali e noi abbiamo creduto di riordinare la materia in questo disegno di legge che ha carattere più generale. Ed è per questo che io nel mio emendamento ho chiesto che si stabilisca che gli Alti Commissari possono essere coadiuvati da Alti Commissari aggiunti e da Vice Commissari e che agli Alti Commissari aggiunti e ai Vice Commissari si applicano le disposizioni relative ai Sottosegretari di Stato.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il proprio avviso sull'emendamento in esame.

SCHIAVONE, *f.f. relatore*. Aderisco al concetto espresso nell'emendamento. Si tratta soltanto di conciliare il testo originario con tale emendamento, nella parte che leggo. L'articolo 8 termina in questo modo: « Si applicano, per il resto, le disposizioni concernenti i Sottosegretari di Stato »; tale espressione è riferita agli Alti Commissari e ai Commissari. Nell'emendamento si dice che « agli Alti Commissari aggiunti e ai Vice Commissari si applicano le disposizioni relative ai Sottosegretari di Stato ». Pregherei il senatore Jannuzzi di vedere come si possa conciliare questo duplice riferimento; se egli intende sopprimere il riferimento ai Sottosegretari per quanto riguarda gli Alti Commissari, o viceversa eliminare in qualche altro modo il doppio riferimento.

Io accetto il principio che si debba far menzione dei Vice Commissari e dei Commissari aggiunti, ma faccio presente questa difficoltà.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Zotta, Ministro senza portafoglio, ad esprimere l'avviso del Governo.

ZOTTA, *Ministro senza portafoglio*. Anch'io sono d'accordo con il relatore, e mi sembra che meriti accoglimento la proposta del senatore Jannuzzi. Si potrebbe, onorevole Jannuzzi, inserire nel testo governativo la disposizione seguente: « Gli Alti Commissari possono essere coadiuvati da Alti Commissari aggiunti e i Commissari da Vice Commissari » e inserirlo nell'articolo del testo governativo. Mi sembra che in questa maniera sarebbe soddisfatta in pieno l'esigenza che ella ha voluto manifestare.

PRESIDENTE. È d'accordo, senatore Jannuzzi?

* JANNUZZI. Sono d'accordo; però il relatore ha fatto un'altra osservazione. Nel mio emendamento è detto: « Agli Alti Commissari aggiunti e ai Vice Commissari si applicano le disposizioni relative ai Sottosegretari di Stato », mentre nel testo governativo è detto: « si applicano, per il resto, le disposizioni concernenti i Sottosegretari di Stato », con riferimento agli Alti Commissari e ai Commissari, e non agli Aggiunti e ai Vice. In altri termini con il mio emendamento si verrebbero ad equiparare ai Sottosegretari di Stato sia gli Alti Commissari che gli Aggiunti, sia i Commissari che i Vice Commissari. Mi pare che questa sia l'obiezione che ha fatto il relatore. È così?

SCHIAVONE, *f.f. relatore*. È così.

JANNUZZI. Quindi io chiederei, per coordinamento, la soppressione dell'ultimo comma dell'articolo 8, mantenendo l'equiparazione degli Alti Commissari aggiunti e dei Vice Commissari ai Sottosegretari, mentre gli Alti Commissari e i Sottocommissari avranno una figura a sè.

Allora, il mio emendamento formerebbe due periodi a sè stanti: « Gli Alti Commissari possono essere coadiuvati da Alti Commissari aggiunti e i Commissari da Vice Commissari. Agli Alti Commissari aggiunti e ai Vice Commissari si applicano le disposizioni relative ai Sottosegretari di Stato ». Per coordinamento, dovrebbe essere soppresso il secondo comma dello articolo 8 del testo governativo.

ZOTTA, *Ministro senza portafoglio*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZOTTA, *Ministro senza portafoglio*. Si potrebbe adottare questa soluzione, sulla quale penso che saremo tutti d'accordo: mantenere il primo comma, aggiungendo, in fine, l'inciso del senatore Jannuzzi: « Gli Alti Commissari possono essere coadiuvati da Alti Commissari aggiunti e i Commissari da Vice Commissari »; inoltre si potrebbe aggiungere un comma che si riferisce a tutti: « Si applicano, per il resto, le disposizioni concernenti i Sottosegretari di Stato ».

JANNUZZI. Non avrei nulla in contrario.

PRESIDENTE. Con gli emendamenti dei senatori De Pietro e Jannuzzi l'articolo 8 risulta del seguente tenore:

« Possono essere istituiti, presso la Presidenza del Consiglio o presso i Ministeri, Alti Commissariati o Commissariati.

« Gli Alti Commissari possono essere coadiuvati da Alti Commissari aggiunti e i Commissari da Vice Commissari.

« Gli Alti Commissari ed i Commissari intervengono, senza voto deliberativo, alle riunioni del Consiglio dei ministri, nelle quali siano trattate questioni di loro competenza.

« Si applicano, per il resto, le disposizioni concernenti i Sottosegretari di Stato ».

Con la riserva di deferire alla Commissione, in sede di coordinamento, la formulazione definitiva, metto ai voti l'articolo 8 in questo suo nuovo testo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Presidenza del Vice Presidente DE PIETRO

Annunzio di approvazione di disegni di legge da parte di Commissione permanente.

PRESIDENTE. Comunico che, nella seduta pomeridiana, la 5ª Commissione permanente (Finanze e tesoro) ha esaminato ed approvato i seguenti disegni di legge:

« Modifica all'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 settembre 1947, n. 1231, concernente esoneri dalle tasse per gli allievi dei Conservatori di musica, Accademie di belle arti e Licei artistici governativi » (2053), di iniziativa dei senatori Cermignani ed altri;

« Determinazione dei contributi statali alle spese dei comuni di Ascoli Piceno, Bolzano e Cagliari per il servizio dei locali e mobili degli uffici giudiziari » (2203);

« Conglobamento parziale del trattamento economico del personale delle ricevitorie del lotto » (2298);

« Conglobamento totale del trattamento economico del personale delle ricevitorie del lotto » (2299);

« Conferimento dei posti di commesso di dogana » (3110) di iniziativa del deputato Napolitano Francesco;

« Modifiche alla legge sul lotto in materia di personale » (2312).

Ripresa della discussione.

JANNUZZI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* JANNUZZI. La frase «si applicano per il resto le disposizioni concernenti i Sottosegretari di Stato» riferita alla prima parte dello articolo significa che si applicano sia per gli Alti Commissari, sia per gli Alti Commissari aggiunti, sia per i Vice Commissari. Debbo soltanto dichiarare che non mi piace l'espressione «per il resto». Che cosa significa? Le disposizioni si applicano ai Commissari, ai Vice Commissari, agli Alti Commissari e agli Alti Commissari aggiunti e non «per il resto».

ZOTTA, *Ministro senza portafoglio*. Ma gli Alti Commissari intervengono al Consiglio dei ministri, mentre i Sottosegretari non intervengono; per tutto il resto l'equiparazione è perfetta.

JANNUZZI. Se l'espressione ha questo significato, vada pure «per il resto».

PRESIDENTE. Passiamo all'articolo 9, sul quale non sono stati presentati emendamenti

CARMAGNOLA, *Segretario*:

Art. 9.

Il Presidente del Consiglio dei ministri ed i Ministri prestano il giuramento prescritto dall'articolo 93 della Costituzione con la seguente formula:

«Giuro di essere fedele alla Repubblica, di osservare lealmente la Costituzione e le altre leggi dello Stato e di esercitare le mie funzioni nell'interesse supremo della Nazione».

I Sottosegretari di Stato, gli Alti Commissari ed i Commissari, prima di assumere le loro funzioni, prestano giuramento dinanzi al Presidente del Consiglio dei ministri con la formula stabilita dal comma precedente.

PRESIDENTE. Lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 10, sul quale non sono stati presentati emendamenti. Se ne dia lettura.

CARMAGNOLA, *Segretario*:

CAPO II.

DEL POTERE NORMATIVO DEL GOVERNO

Art. 10.

I decreti emanati dal Governo in base a delega legislativa, a norma dell'articolo 76 della Costituzione, debbono indicare nelle premesse la legge di delegazione.

PRESIDENTE. Lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 11. Se ne dia lettura.

CARMAGNOLA, *Segretario*:

Art. 11.

I decreti-legge debbono contenere la clausola di presentazione al Parlamento per la conversione in legge ed essere presentati ad una delle due Camere nello stesso giorno della loro pubblicazione.

Dell'avvenuta presentazione è data immediata notizia nella *Gazzetta Ufficiale*.

PRESIDENTE. I senatori Agostino e Cerutti hanno presentato un emendamento tendente a sostituire, nel primo comma, alle parole «della loro pubblicazione» le altre «della loro emanazione».

Il senatore Agostino ha facoltà di svolgerlo.

AGOSTINO. Onorevole Presidente, credo che abbia la sua importanza la modificazione della parola contenuta nell'articolo 11. Il primo comma dell'articolo 11 recita: «I decreti-legge deb-

bono contenere la clausola di presentazione al Parlamento per la conversione in legge ed essere presentati ad una delle due Camere nello stesso giorno della loro pubblicazione ». Naturalmente, quando si parla di pubblicazione si ha riguardo alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Ora, stabilire che debbono essere presentati ad una delle due Camere nello stesso giorno della loro pubblicazione significa andare contro l'articolo 77 della Costituzione, ove è detto, al secondo comma: « Quando, in casi straordinari di necessità e di urgenza, il Governo, adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione alle Camere che, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni ». Quando il costituente dice che il Governo deve nello stesso giorno in cui adotta i provvedimenti di urgenza, cioè i decreti-legge, presentarli al Parlamento per la loro conversione in legge, dice una cosa sostanzialmente diversa da quella relativa alla pubblicazione, o meglio si riferisce ad un dato e ad un atto essenzialmente diversi da quelli relativi alla pubblicazione. Da che cosa si rileva questo? Si rileva dal terzo comma dell'articolo 77: « I decreti perdono efficacia sin dall'inizio, se non sono convertiti in legge entro 60 giorni dalla loro pubblicazione ».

Adottare e pubblicare sono termini a contenuto diverso. Si adotta il provvedimento quando si delibera.

Inoltre, in ordine ai decreti-legge, è da rilevare che non basta che essi siano discussi, approvati e adottati dal Governo, ma occorre, perchè abbiano vita, qualche cosa di diverso, un atto ulteriore. Parlo dell'atto previsto dallo articolo 87 della Costituzione: « Il Presidente della Repubblica promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge ». Tali decreti sono appunto i decreti-legge di cui parla il secondo comma dell'articolo 77 della Costituzione.

Quindi, affinchè i decreti-legge adottati dal Governo possano cominciare ad operare, occorre che vi sia l'atto di emanazione da parte del Presidente della Repubblica, atto il quale è ben diverso dalla pubblicazione.

Ora, i 60 giorni per la conclusione del lavoro da parte delle Assemblee legislative decorrono sì dala pubblicazione, ma l'invio del decreto-legge alle Camere, ai fini dell'*iter* legislativo di questo decreto, deve avvenire lo stesso giorno in cui tale decreto ha cominciato ad aver vita, ed esso ha vita dal giorno in cui il Governo lo propone e lo delibera, e il Presidente della Repubblica lo emana; ma si tratta di due atti essenzialmente distinti cui corrispondono due termini assolutamente distinti. In questa maniera si ha la possibilità di un maggior respiro in ordine alla discussione di questo decreto-legge, non si è jugulati dai due mesi che cominciano a decorrere dalla pubblicazione e dei quali parla il terzo comma dell'articolo 77 della Costituzione, ma si ha un termine maggiore, perchè nello stesso giorno — dice il secondo comma dell'articolo 77, in cui il decreto legge è stato adottato, e, aggiungo io, emanato — le Camere vengono investite della richiesta ratifica.

Ecco per quali motivi, ai sensi degli articoli 77, secondo e terzo comma, e 87 della Costituzione, chiedo che alle parole « della loro pubblicazione » si sostituiscano le altre « della loro emanazione ».

PRESIDENTE. Invito il senatore Schiavone ad esprimere l'avviso della Commissione sullo emendamento in esame.

SCHIAVONE, *f. f. relatore*. Si tratta qui di interpretare l'articolo 77 della Costituzione. Il senatore Agostino contrappone il secondo al terzo comma. Egli dice: nell'uno si parla di adozione, nell'altro di pubblicazione.

Ora, bisognerebbe integrare l'espressione del testo, perchè si parla, è vero, di adozione, ma di adozione di provvedimenti con forza di legge. Mi soffermo sulla parola legge. Per conto mio non c'è legge che possa operare in un qualunque senso se non è pubblicata, e quindi io non ravviso il contrasto che il senatore Agostino vede tra i due commi, perchè adozione di provvedimenti con forza di legge non si concepisce senza la pubblicazione.

Dirò di più: c'è un disegno di legge sulla azione amministrativa nel quale è detto che gli atti amministrativi non hanno efficacia se non quando sono notificati. Potrei dissentire sulla data di efficacia dell'atto amministrativo, ma non posso assolutamente condividere l'opi-

nione che la legge possa esplicare un qualsiasi effetto senza la pubblicazione. Non c'è quindi dissidio tra i due commi e quindi ben si adegua il disegno di legge in esame al dettato della Costituzione.

PRESIDENTE. Ritengo che la questione sollevata dal senatore Agostino debba essere accantonata poichè sembra che in materia si sia pronunciata la Corte costituzionale. La Commissione ed il Governo sono d'accordo?

SCHIAVONE, *f.f. relatore*. Nessuna difficoltà da parte della Commissione.

ZOTTA, *Ministro senza portafoglio*. D'accordo.

PRESIDENTE. Si dia allora lettura dello articolo 12.

CARMAGNOLA, *Segretario*:

Art. 12.

La conversione in legge o il rifiuto di conversione del decreto-legge è comunicato immediatamente dalla Presidenza della rispettiva Camera al Ministro per la grazia e giustizia, il quale ne dà notizia nella *Gazzetta Ufficiale* entro il giorno successivo a quello in cui gli perviene la comunicazione.

Nel caso di conversione in legge con emendamenti, è altresì comunicato al Ministro per la grazia e giustizia il testo degli emendamenti approvati, dei quali è data notizia nella *Gazzetta Ufficiale*, ai sensi del precedente comma.

PRESIDENTE. Metto ai voti questo articolo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 13.

CARMAGNOLA, *Segretario*:

Art. 13.

Il Governo emana i regolamenti per la esecuzione delle leggi e per la disciplina:

1) dell'uso dei poteri discrezionali attribuiti all'Amministrazione dello Stato;

2) dell'ordinamento e del funzionamento dei servizi e uffici statali, riservate alla legge la determinazione del numero e delle attribuzioni dei Ministeri, la loro ripartizione in Direzioni generali o in altri uffici centrali alle dirette dipendenze del Ministro, nonchè l'organizzazione generale degli uffici e servizi periferici e la istituzione delle aziende autonome dello Stato;

3) dell'ordinamento del personale dipendente dallo Stato, riservate alla legge le norme sullo stato giuridico del personale civile e militare, sul trattamento economico e sui ruoli organici.

I regolamenti debbono contenere nelle premesse la menzione dell'intervenuto parere del Consiglio di Stato e degli altri organi il cui parere sia richiesto per legge.

PRESIDENTE. Metto ai voti la prima parte del primo comma fino al numero 1) escluso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

I senatori Terracini e Gramegna hanno presentato un emendamento tendente a sostituire al primo comma il testo del n. 1) con il seguente: « 1) dell'uso dei poteri discrezionali attribuiti dalla legge all'Amministrazione dello Stato ».

Il senatore Terracini ha facoltà di svolgerlo.

TERRACINI. Propongo, assieme al senatore Gramegna, di aggiungere due sole parole al testo del Governo e precisamente le parole « dalla legge ». Sono due parole che possono apparire superflue ma la lunga esperienza dimostra che sono necessarie. Attorno ai poteri discrezionali dei quali si avvalgono le pubbliche autorità si è lungamente discusso e si è affermato che questi poteri non possono essere esercitati se non nell'ambito determinato dalla legge. Ebbene, per quale motivo in questa disposizione, che per l'appunto parla dei poteri discrezionali attribuiti all'Amministrazione dello Stato, non viene stabilito che si tratta solo di quei poteri discrezionali che all'Amministrazione dello Stato sono attribuiti dalla legge. Affinchè resti ben chiaro che il potere discrezionale non può avere altra sorgente se non la legge e può esplicarsi solo nei limiti che

la legge stabilisce anche quando essi spettano al Governo, noi proponiamo il nostro emendamento aggiuntivo.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il proprio avviso sull'emendamento in esame.

SCHIAVONE, *f.f. relatore*. Mi sembra superfluo perchè le fonti di diritto sono quelle che sono; per me è sufficiente la dizione proposta dal Governo.

* ZOTTA, *Ministro senza portafoglio*. Ritengo sia superflua l'aggiunta della parola « dalla legge »; infatti nel primo comma è stabilito: « Il Governo emana i regolamenti per la esecuzione delle leggi e per la disciplina dell'uso dei poteri discrezionali attribuiti all'Amministrazione dello Stato ». I poteri discrezionali sono quelli fissati dall'articolo 97 della Costituzione, che stabilisce che è sempre la legge che domina in questa materia. Ora, vi è una discrezionalità in un determinato campo? Questa discrezionalità è attribuita dal potere legislativo, ma il modo di esercizio di essa è deciso prudenzialmente dall'Amministrazione la quale, come può emettere caso per caso determinati provvedimenti, così può disciplinare, per una serie generale di casi, un'attività e stabilire le norme relative, in linea generale ed astratta.

L'aggiunta proposta dal senatore Terracini mi sembra inutile e oltre tutto tale da far sorgere il dubbio che, ove questa espressione « la legge », non sia richiamata, per avventura, in qualche caso, si possa esorbitare dall'ambito della legge.

AGOSTINO. La discrezionalità deve essere conforme alla legge. È un pleonasmo.

ZOTTA, *Ministro senza portafoglio*. Attenzione ai pleonasmi, perchè allora dobbiamo farvi ricorso anche negli altri casi.

AGOSTINO. Sono favorevole all'emendamento Terracini, che chiarisce che la discrezionalità della pubblica Amministrazione deriva dalla legge.

ZOTTA, *Ministro senza portafoglio*. E chi lo mette in dubbio?

TERRACINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TERRACINI. Desidero fare un'osservazione. L'onorevole Ministro ha rilevato che nel comma introduttivo di questo articolo si parla già di legge. Questo è vero, però osservo che se ne parla in maniera disgiunta e differenziata, rispetto al punto sul quale richiamo la attenzione del Senato. Il primo comma infatti non solo stabilisce che il Governo emana i regolamenti per l'esecuzione delle leggi (e su questo non c'è discussione), ma fa qualche cosa di più, perchè, al numero 1) comprende anche la disciplina dell'uso dei poteri discrezionali attribuiti all'Amministrazione dello Stato. Ora, questi poteri discrezionali potrebbero anche discendere da leggi diverse da quelle per le quali il Governo emana i regolamenti.

Non si tratta quindi di una ripetizione, ma di una aggiunta che io ritengo necessaria.

ZOTTA, *Ministro senza portafoglio*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* ZOTTA, *Ministro senza portafoglio*. L'articolo 97 della Costituzione stabilisce che i pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione. L'Amministrazione ha un'attività obbligata ed una discrezionale: ma è la legge che stabilisce quando tale attività è obbligata e quando è discrezionale.

TERRACINI. I pubblici uffici sono una cosa: qui si sta parlando di una materia ben più ampia.

* ZOTTA, *Ministro senza portafoglio*. Onorevole Terracini, la pubblica Amministrazione si articola attraverso i pubblici uffici. Quando parliamo di pubblica Amministrazione e di discrezionalità della pubblica Amministrazione,

dobbiamo vedere in concreto questo termine astratto. Questi pubblici uffici sono precisamente quelli di cui parla l'articolo 97.

TERRACINI. Ma qui non si parla di pubblica Amministrazione, sebbene di poteri discrezionali attribuiti ad essa: si parla della funzione non della struttura, mentre l'articolo 97 della Costituzione parla della struttura.

ZOTTA, *Ministro senza portafoglio*. La espressione « Amministrazione dello Stato » sta ad indicare un complesso di organi, che si chiamano uffici, senza dei quali l'Amministrazione è una cosa aerea: qualche cosa come quella, insomma, che si vorrebbe creare con un emendamento con il quale si inserisce, nell'elenco dei Ministeri, anche il Ministero dell'igiene e della sanità. D'accordo, perfettamente d'accordo; ma domando: qual'è, questo Ministero dell'igiene e della sanità? Quali sono le sue attribuzioni? Quali i suoi uffici?

Ella, senatore Terracini, cade nel medesimo errore. Quando si dice Amministrazione, si dice uffici; quando si dice discrezionalità, si parla dell'Amministrazione, della concretizzazione di essa negli uffici e delle persone che concretano gli uffici, cioè i funzionari.

Quando sussiste questa attività discrezionale? Lo dice la legge. Noi parliamo allora di un'attività discrezionale tecnica, di un'attività obbligata. Non occorre menzionarlo qui. Corriamo il rischio che successivamente, nei numeri 2) e 3) dello stesso articolo, quando non si parla più della legge, si possa far qualcosa indipendentemente, al di fuori e al di sopra della legge.

Questo mi sembra un difetto del tentativo di perfezionare la norma.

PRESIDENTE. Onorevole Terracini, prima di porre ai voti il suo emendamento vorrei sapere se ella ha voluto esprimere il concetto che non vi possa essere alcuna facoltà discrezionale della pubblica Amministrazione se non attribuita dalla legge. È così?

TERRACINI. Per l'appunto.

PRESIDENTE. Ella intende questa attribuzione della legge come un limite all'esercizio della facoltà discrezionale?

TERRACINI. Come un limite.

PRESIDENTE. Allora probabilmente lo emendamento non risponde al suo concetto. Quando ella scrive « dell'uso dei poteri discrezionali attribuiti dalla legge all'Amministrazione dello Stato », ella intende che non vi possa essere facoltà discrezionale se non sia attribuita dalla legge. Invece ella ha affermato che la legge deve stare come limite all'esercizio della facoltà discrezionale.

TERRACINI. Ogni qualvolta la legge attribuisce un potere discrezionale, ne definisce i limiti. Sono due cose contestuali, direi.

PRESIDENTE. La legge attribuisce un potere non una discrezione, la discrezione deve essere limitata nell'esercizio del potere.

TERRACINI. Sarò ben lieto se, con la sua saggezza, vorrà suggerirmi quelle modifiche al mio emendamento che lo rendano più rispondente al mio concetto.

PRESIDENTE. Ritengo dovere del mio ufficio, prima di proporre alla votazione del Senato un emendamento, che ne sia ben chiarito il concetto.

TERRACINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TERRACINI. Mi permetta allora, onorevole Presidente, che, per precisare questo chiarimento, io faccia osservare all'onorevole Ministro che le considerazioni da lui svolte potrebbero avere grande valore in relazione al numero due del primo comma dell'articolo 13, nel quale appunto si parla dell'ordinamento e del funzionamento degli uffici statali. Ma il numero uno non si riferisce all'ordinamento e al funzionamento degli uffici, nei quali solo si concretizza la struttura dell'amministrazione. Senza uffici non esiste attività, ma l'attività non si identifica con gli uffici.

Ora, il numero uno si riferisce all'attività, perchè è in essa che si manifestano i poteri discrezionali. Ecco perchè devono essere tenute distinte le due questioni, come avviene nel testo proposto dal Governo.

CONDORELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CONDORELLI. Questa aggiunta « dalla legge » potrebbe avere un valore limitativo perchè qui noi dobbiamo risolvere — e l'ha affermato l'onorevole relatore — la questione se i poteri discrezionali possono derivare *aliunde* che dalla legge. Probabilmente possono derivare da tutte le fonti del diritto. Se aggiungessimo che il potere regolamentare si può esercitare soltanto per regolare i poteri discrezionali, derivanti dalla legge, verremmo ad escludere una cosa che nessuno vuole escludere, cioè di poter disciplinare con regolamento lo esercizio dei poteri discrezionali che non derivano dalla legge. Infatti poteri discrezionali possono derivare dalla Costituzione, possono derivare dalla legge, possono derivare dalla consuetudine. Noi ora non stiamo legiferando sulle fonti del diritto perchè se legiferassimo sulle fonti del diritto pregherei di sospendere questa discussione in quanto non è un argomento da decidere in via incidentale. Perciò penso che ogni opportunità suggerisca di togliere questa specificazione « dalla legge ». Si capisce che i poteri sono attribuiti dal diritto: perchè dobbiamo specificare « dalla legge »? Noi diciamo: i poteri discrezionali « attribuiti »; e non li può attribuire che il diritto. La specificazione proposta non mi pare abbia una ragione, anzi mi pare che vi siano molte ragioni contrarie.

PRESIDENTE. Metto allora ai voti l'emendamento presentato dal senatore Terracini tendente ad aggiungere le parole « dalla legge » dopo la parola « attribuiti ». Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

Metto ai voti il numero 1 dell'articolo 13. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Sul numero due non sono stati presentati emendamenti. Lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

I senatori Terracini e Gramegna hanno presentato un emendamento tendente a sopprimere il n. 3. Il senatore Terracini ha facoltà di svolgerlo.

TERRACINI. Onorevole Ministro, mi sono chiesto, ma non ho saputo darmi una risposta, se, oltre alle norme sullo stato giuridico, oltre alle norme sul trattamento economico e alle norme sui ruoli organici, altre norme siano necessarie per regolare la posizione del personale dipendente dallo Stato e la cui determinazione e disciplina possano essere rilasciate al Governo. Ora questo n. 3 riserva alla legge tutto ciò che si riferisce allo stato giuridico, al trattamento economico e ai ruoli organici, rimettendo al Governo, che dovrebbe provvedervi con Regolamento, la disciplina sul restante. Che cosa è questo restante? Io non ho saputo rispondere a questo interrogativo, ed è questa la ragione per la quale ho formulato il mio emendamento. Ove eventualmente l'onorevole relatore o l'onorevole Ministro sapessero riempire il vuoto delle mie conoscenze a questo proposito, potrei anche esaminare l'opportunità di ritirare l'emendamento.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento in esame.

SCHIAVONE, *f.f. relatore*. La facoltà regolamentare si è esercitata storicamente in modo particolare in questo campo, per quello che può riguardare il personale. Le ipotesi da fare sono tante. Secondo il senatore Terracini non vi sarebbe altro che da regolare lo stato giuridico ed il trattamento economico; ma vi può essere per fare un esempio la disciplina dei concorsi. La materia che ha per oggetto il personale è così vasta che non si può restringerla allo stato giuridico ed al trattamento economico. È bene che la facoltà regolamentare che si vuole in questo campo si contenga, sì, ma non si sopprima del tutto. La Commissione si dichiara pertanto contraria all'emendamento Terracini.

TERRACINI. Sono tante e tante le ipotesi; ne accenni una!

SCHIAVONE, *f.f. relatore*. Ho fatto cenno alla disciplina per i singoli concorsi. Se lo Stato bandisce un concorso dovrà adottare delle norme, che avranno effetto vincolante in virtù della facoltà regolamentare.

TERRACINI. Il concorso è regolato dallo stato giuridico, che indica le condizioni per entrare nell'Amministrazione.

SCHIAVONE, *f.f. relatore*. Ma questo non è tutto, perchè ci sarà una disciplina caso per caso. Per quel che riguarda alcuni concorsi c'è tutta una estrinsecazione di norme tassative, che hanno poi valore obbligatorio per chi concorre. Non può essere tutto stabilito nella norma sullo stato giuridico. Chi esercita innanzi al Consiglio di Stato si accorge che non si discute solo l'applicazione o meno di queste norme generali e fondamentali. Quante volte si discute se un articolo di Regolamento sia valido o no!

TERRACINI. È valido o no a seconda che risponda o meno alle norme sullo stato giuridico!

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Zotta, Ministro senza portafoglio ad esprimere l'avviso del Governo.

* ZOTTA, *Ministro senza portafoglio*, Il Governo è contrario. Ma l'interrogativo posto dal senatore Terracini mi sembra che abbia ottenuto un'adeguata, esauriente risposta dal collega relatore. Egli ha fatto cenno al caso più tipico: quello del concorso. È vero che nello Statuto dei dipendenti dello Stato è stabilito che l'accesso alle carriere avviene mediante concorso, ma le modalità del concorso, a cominciare dai limiti di età, sono stabilite dalle singole Amministrazioni con atti che, avendo un carattere generale ed astratto, si chiamano appunto regolamentari. È di questa potestà normativa che noi parliamo in questo caso.

Possiamo ancora citare un altro caso: l'Albo degli impiegati dello Stato. La legge stabilisce l'obbligo di compilare questa specie di statistica, però con regolamenti si stabiliscono le modalità di attuazione. Abbiamo peraltro, oltre alle norme generali sullo stato giuridico, sull'ordinamento delle carriere, sul trattamento economico, sui ruoli organici, dei casi a carattere particolare che impongono una disciplina minuta, analitica, nel quadro delle disposizioni generali fissate dallo Statuto. Perchè se si legiferasse, ad esempio, anche per quanto riguarda determinate carriere tecniche, determinato personale, non basterebbero più i 390 articoli, dei quali si compone il grosso codice degli impiegati civili dello Stato, ma ne occorrerebbero migliaia. Ora è buona tecnica, e questo è il fondamento razionale e giuridico della potestà regolamentare, che nella legge si fissino i princìpi fondamentali e nel regolamento tutte le varie norme che hanno flessibilità di adattarsi ad un numero più ristretto di casi e a particolari contingenze che nelle norme astratte non possono essere previste.

AGOSTINO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AGOSTINO. Signor Presidente, questo numero 3 è stato esaminato e discusso in Commissione ed in quella occasione tutti noi abbiamo tenuto presenti le norme costituzionali. Si è pertanto voluto escludere nettamente che col regolamento potessero essere organizzati i pubblici uffici; in realtà in questo numero 3 si parla semplicemente di regolamenti aventi per oggetto l'ordinamento del personale dipendente dallo Stato. Il numero 3 poteva fermarsi qui, perchè è nella Costituzione che gli uffici debbano essere organizzati secondo legge; ma che l'ordinamento del personale dipendente dallo Stato possa avvenire per regolamento si deduce sia per interpretazione *a contrario* dall'articolo 97 sia per analogia dall'articolo 110 della Costituzione: « Ferme le competenze del Consiglio superiore della magistratura, spettano al Ministro della giustizia l'organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia ». Quindi nella Costituzione è ben affermato che il Ministro di grazia e giustizia ha la potestà di organizzare il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia; pertanto la prima proposizione del numero 3 va benissimo. La Costituzione ha voluto essere cauta dicendo: sia ben chiaro che debbono essere esclusi dalla

materia regolamentare tutti quegli oggetti relativi allo stato giuridico del personale civile e militare, al trattamento economico, ai ruoli organici, appunto perchè, in applicazione di quella particolare norma della Costituzione in ordine allo stato giuridico ed economico degli impiegati, vi era stata un'apposita legge, vi è stata una legge-delega, la quale adesso si va attuando attraverso i decreti delegati.

Ecco per quale motivo io ritengo che il numero 3, inserito nella proposta di legge governativa, possa essere approvato e sommessamente vorrei pregare l'onorevole Terracini di non insistere nel suo emendamento.

PRESIDENTE. Senatore Terracini, mantiene il suo emendamento?

TERRACINI. Ringraziando il senatore Agostino di quanto egli ha detto, leggo l'articolo 97 della Costituzione: « I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge ... ». Mi pare che sia qui chiamata in causa la legge e non il potere regolamentare del Governo. L'articolo 97 continua: « Nell'ordinamento degli uffici — di quei pubblici uffici organizzati secondo disposizioni di legge — sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari ». Si tratta, per l'appunto, di quella materia che, a norma del punto 3 del comma secondo di questo articolo 13, dovrebbe essere invece rilasciata al potere regolamentare del Governo, dei Ministri. Rchiamando su questo testo l'attenzione del senatore Agostino, onorevole Presidente, ora mi sento confortato ad insistere sul mio emendamento.

PRESIDENTE. Metto allora ai voti l'emendamento soppressivo del numero 3 presentato dai senatori Terracini e Gramegna. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

Metto ai voti il n. 3 dell'articolo 13. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Passiamo all'esame dell'ultimo comma. Poichè non vi sono emendamenti lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Metto ora ai voti l'articolo 13 nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 14.

CARMAGNOLA, *Segretario*:

CAPO III.

ORDINAMENTO DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO

Art. 14.

La Presidenza del Consiglio dei ministri mantiene l'unità di indirizzo dei Ministeri e assicura l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio dei ministri; coordina l'attività del Governo in materia legislativa; cura il mantenimento delle relazioni del Governo con gli altri organi costituzionali; sovraintende all'Amministrazione dello Stato, alla sua organizzazione ed ai relativi ordinamenti; stabilisce le direttive generali per quanto riguarda il controllo sugli enti pubblici e l'approvazione dei loro ordinamenti; provvede al mantenimento dei rapporti con gli organi ausiliari del Governo; attua i servizi relativi allo spettacolo ed alle informazioni; esercita le altre attribuzioni che le sono demandate dalla legge.

PRESIDENTE. I senatori Cerutti ed Agostino hanno presentato un emendamento tendente a sostituire le parole « La Presidenza del Consiglio dei ministri » con le altre: « Il Presidente del Consiglio dei ministri », e a collocare l'articolo 14 dopo l'articolo 3.

Il senatore Cerutti ha facoltà di svolgerlo.

CERUTTI. Signor Presidente, mi pare che si tratti di una precisazione che ha un valore di forma ed un valore di sostanza.

Non v'è dubbio che ogni Ministro, così come il Presidente del Consiglio dei ministri rispetto agli uffici della Presidenza, agisce attraverso l'organizzazione burocratica degli uffici del suo Ministero. Ma quando noi vediamo nel testo dei progetti di legge attribuite ad una impersonale Presidenza del Consiglio e non alla per-

sona del Presidente del Consiglio quelle che sono le facoltà tipiche, talune delle quali costituzionalmente sancite, del Presidente del Consiglio, allora noi ci troviamo di fronte ad una inversione di posizioni. In tutti i testi che compongono il corpo della legislazione italiana troviamo sempre scritto, ad esempio, che il Ministro dei lavori pubblici dispone ecc. e non già il Ministero dei lavori pubblici, anche se sappiamo che in pratica sono gli uffici del Ministero quelli che preparano i vari provvedimenti, sotto la responsabilità politica ed amministrativa del Ministro.

Ora, dire che la Presidenza del Consiglio dei ministri « mantiene l'unità di indirizzo dei Ministeri » sembra a me cosa esattissima se vogliamo riferirla alla persona del Presidente del Consiglio, ma un'enormità se la attribuiamo invece alla burocrazia che siede attorno al Presidente del Consiglio. Quando leggiamo ancora che la Presidenza del Consiglio « assicura l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio dei ministri; coordina l'attività del Governo in materia legislativa », allora dobbiamo pensare di trovarci di fronte solo ad un grave errore di forma, in quanto si doveva parlare di Presidente del Consiglio. Che se immaginassimo veramente di trovarci di fronte ad una volontaria affermazione che spetta ad una determinata burocrazia non solo una supremazia sugli altri Ministeri, ma addirittura il potere di coordinare l'attività del Governo in materia legislativa e di curare il mantenimento delle relazioni del Governo con gli altri organi costituzionali, e se pensassimo che questo non spetta al Presidente del Consiglio, ma come facoltà autonoma ed esclusiva agli organi burocratici che invece sono da lui dipendenti, allora saremmo di fronte ad una enormità che basta enunciare per vedere come non sia accettabile, in quanto sarebbe sovvertitrice di tutti i princìpi posti a base della Costituzione della Repubblica. Penso perciò che si tratti solo di una forma errata e che qui si volesse dire « Presidente del Consiglio dei ministri ». Pertanto è necessario correggere l'errore modificando queste parole, e, conseguentemente, e questo si potrà fare in sede di coordinamento, spostare questo articolo 14 dopo l'articolo 3, cioè metterlo subito dopo quegli articoli che stabiliscono quali siano le funzioni riservate al Presidente del Consiglio dei ministri.

Mi pare che il problema che io ho sottoposto sia semplicissimo se siamo d'accordo nella sostanza, ma nello stesso tempo sia abbastanza grave, se noi, accettando quello che è il testo governativo, lasciassimo adito ad un'interpretazione per cui si avrebbe l'enormità di attribuire funzioni governative ad una Presidenza e non al Presidente del Consiglio.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il proprio avviso sull'emendamento in esame.

SCHIAVONE, *f.f. relatore*. Probabilmente non si vuol tener presente il testo dell'articolo 95 della Costituzione: « La legge provvede all'ordinamento della Presidenza del Consiglio ... ». Qui si parla di ordinamento della Presidenza del Consiglio, e pertanto questo articolo 14 non fa che prescrivere norme in proposito. Da parte del senatore Cerutti si dimentica la parte finale di questo articolo. Infatti se nella prima parte si accenna alla vigilanza e alla coordinazione, nell'ultima parte si accenna ai servizi veri e propri. Inoltre l'articolo 14 va visto in collegamento con l'articolo 23, nel quale alcuni servizi attribuiti alla Presidenza del Consiglio sono devoluti a singoli Ministeri. Orbene bisognava stabilire l'ordinamento della Presidenza e dare questo quadro completo sotto l'etichetta della Presidenza. Per me l'articolo esaurisce bene i suoi scopi e quindi non ha bisogno di alcuna modifica.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Zotta, Ministro senza portafoglio, ad esprimere l'avviso del Governo.

* ZOTTA, *Ministro senza portafoglio*, Anch'io la penso come il relatore, perchè qui adesso si sta disciplinando l'ordinamento della Presidenza del Consiglio. La Presidenza del Consiglio ha dei compiti, ha delle funzioni che sono stabilite nell'articolo 14, ove si riprende il motivo dell'articolo 95 della Costituzione che è quello che ci guida e al quale diamo attuazione. In questo articolo 14 si stabilisce come vanno articolate le funzioni attribuite alla Presidenza del Consiglio nei riflessi organizzativi, cioè a

dire mediante la costituzione di una specie di Ministero, il quale ha tanto l'aspetto di un Ministero che è dotato anche di un bilancio proprio.

Tale Ministero, il quale serve per dare le braccia e la mente per l'attuazione dei compiti del Presidente del Consiglio, che non abbiamo bisogno qui di specificare ulteriormente in quanto vengono precisati, delimitati dalla Carta costituzionale, è oggi una struttura cioè ha i suoi soggetti, la sua funzione, la sua autonomia contabile e finanziaria. Noi adesso di questo Ministero, all'inizio del capo III, cominciamo a delineare la figura. Cosa fa il Ministero. Si capisce che le funzioni del Ministero sono tutte attribuzioni del Presidente del Consiglio, ma mai si potrà supporre che il Presidente del Consiglio, dalla mattina fino alla sera, si metta a fare queste cose; a lui risale la direzione e la responsabilità, ma egli ha bisogno di collaborazione, di attività da parte di funzionari e questa attività dei funzionari deve essere delimitata in ruoli previsti nell'articolo 14. Successivamente, sempre per l'organizzazione e la definizione di questa figura, si provvede, nell'articolo 15, alla distribuzione per uffici e si stabilisce che l'oggetto della loro attività è quello specificato dall'articolo 14. Gli uffici sono 4: Ufficio studi e legislazioni, Ufficio per l'organizzazione amministrativa, Ufficio per gli affari generali e regionali, Ufficio per gli affari economici. Questo è lo spirito del disegno di legge. So che l'onorevole Cerutti non intende fare una questione di sostanza, poichè siamo perfettamente d'accordo su di essa, ma trovare la forma più idonea. A noi è parso che la forma più idonea e più ortodossa fosse quella che poi abbiamo suggerito (non si presume certo di aver trovato la cosa più perfetta) ed è per questo che oggi, nel capo terzo, si parla dell'ordinamento della Presidenza del Consiglio cominciando, anzichè dall'elencazione degli uffici di cui è costituita, col chiarire i compiti della Presidenza del Consiglio; poi vengono indicate le persone, infine il funzionamento. Questi sono stati i criteri a cui si è ispirato il capo terzo.

CERUTTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CERUTTI. Perfettamente d'accordo sull'ordine delle norme del capo terzo. Il rilievo riguarda il soggetto a cui si debbono attribuire i compiti della Presidenza del Consiglio. Una Presidenza del Consiglio rappresenta un'astrazione: il soggetto infatti è il Presidente del Consiglio ed è a questi che spetta la responsabilità dei varî compiti. La dizione proposta è opportuna anche per un adeguamento al linguaggio legislativo a cui siamo abituati: in infiniti testi di legge si è stabilito che è il Ministro che provvede e non il Ministero, non gli uffici, anche se in realtà sono questi che agiscono agli ordini e sotto la responsabilità del Ministro.

Quindi, pur esesndo perfettamente d'accordo nella sostanza, non possiamo accettare che si introduca quel termine astratto, vago, senza un significato tecnico giuridico preciso che è la « Presidenza del Consiglio ». Dobbiamo dunque dire: il Presidente del Consiglio. La mia è una questione di precisione tecnica, più che di sostanza, poichè sulla sostanza evidentemente non possiamo non essere d'accordo.

TERRACINI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TERRACINI. L'articolo 95 della Costituzione stabilisce che la legge provvede all'ordinamento della Presidenza del Consiglio, determina il numero, le attribuzioni e l'organizzazione dei Ministeri, ma non che determini le funzioni della Presidenza del Consiglio. Queste funzioni sono evidentemente, onorevole Ministro, null'altro che l'estrinsecazione pratica dei compiti che spettano al Presidente del Consiglio.

Per questa ragione voterò a favore dell'emendamento del senatore Cerutti.

Venendo, peraltro, incontro ad un concetto che il Ministro e il relatore hanno in modo ricorrente esposto nella discussione, rilevo che sarebbe assai pericolosa una elencazione dei compiti della Presidenza del Consiglio, che non potrebbe non essere tassativa, come quella contenuta in questo capo del disegno di legge. Infatti se domani si presentasse la necessità, per una situazione nuova, di attribuire alla

Presidenza del Consiglio un compito non indicato nell'elencazione, ci troveremmo di fronte a gravi difficoltà.

A proposito poi dell'emendamento dell'onorevole Cerutti, concordo con questi che la formulazione governativa non possa essere accolta perchè essa, riprendendo con precisione il testo costituzionale, ne cambia però il soggetto. Nell'articolo 95 della Costituzione si legge: « il Presidente del Consiglio mantiene l'unità di indirizzo ... »; nel testo del disegno di legge invece: « la Presidenza del Consiglio mantiene l'unità di indirizzo ... ». Due soggetti diversi per la stessa funzione. Nella confusione potrebbe celarsi l'intenzione di ridurre all'unità due entità nettamente differenti con il chiaro pericolo che l'onorevole Cerutti ha messo in videnza.

Se la Costituzione dice che l'unità di indirizzo è assicurata dal Presidente, la legge di applicazione non può dire che l'unità di indirizzo è assicurata dalla Presidenza. Nei limiti in cui la legge richiama il testo costituzionale, non può fare altro che trasferirlo nel proprio contesto senza mutamenti.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento sostitutivo proposto dai senatori Cerutti ed Agostino, all'articolo 14, emendamento non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

Essendo dubbio il risultato della votazione per alzata e seduta, si procederà alla votazione per divisione.

I senatori favorevoli si porranno alla mia sinistra, quelli contrari alla mia destra.

(*Il Senato approva*).

Sull'articolo 14 i senatori Terracini e Gramegna hanno presentato un emendamento sostitutivo e un emendamento soppressivo. Se ne dia lettura.

CARMAGNOLA, *Segretario*:

Sostituire le parole: « assicura l'attuazione » *con le altre*: « vigila sulla attuazione » *e le parole*: «sovraintende all'Amministrazione dello Stato, alla sua organizzazione ed ai relativi ordinamenti » *con le altre*: « sovraintende all'Amministrazione dello Stato ed elabora i princìpi per l'organizzazione e l'ordinamento dell'Amministrazione stessa ».

Sopprimere le parole: « attua i servizi relativi allo spettacolo ed alle informazioni ».

PRESIDENTE. Il senatore Terracini ha facoltà di svolgere questi emendamenti.

TERRACINI. Propongo di sostituire alle parole: « assicura l'attuazione » le altre: « vigila sull'attuazione » perchè mi pare che l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio dei ministri spetti ai Ministri di volta in volta competenti, mentre spetta alla Presidenza vigilare che ciò avvenga. « Assicurare » vuol dire, infatti, procedere direttamente all'attuazione, « vigilare » invece significa accertarsi che l'attuazione avvenga. Bisogna evitare ogni intromissione arbitraria degli uffici della Presidenza nell'attività dei singoli Ministeri. Io propongo anche di sostituire le parole: « sovraintende all'Amministrazione dello Stato, alla sua organizzazione ed ai relativi ordinamenti » con le altre: « sovraintende alla Amministrazione dello Stato ed elabora i princìpi per l'organizzazione e l'ordinamento dell'amministrazione stessa ». E ciò richiamandomi all'articolo 97 della Costituzione il quale dispone che i pubblici uffici, e cioè l'Amministrazione dello Stato, sono organizzati secondo disposizioni di legge. Ora io comprendo che gli uffici della Presidenza del Consiglio elaborino gli schemi, preparino le norme necessarie al Consiglio dei Ministri per formulare i disegni di legge relativi all'organizzazione dell'Amministrazione; ma non riesco a comprendere in qual modo la stessa Presidenza potrebbe per conto suo organizzare l'Amministrazione stessa. Parlo di Presidenza perchè il Presidente agisce attraverso gli uffici della Presidenza.

PRESIDENTE. In ogni caso adesso è il Presidente del Consiglio dei ministri, non più la Presidenza che dovrà provvedere agli argomenti di cui nei suoi emendamenti.

Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il proprio avviso sull'emendamento in esame.

SCHIAVONE, *f.f. relatore*. Per conto mio l'espressione « assicura » è più efficace della

altra « vigila », e certo più comprensiva. Infatti si vuole proprio che la Presidenza assicuri l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio dei ministri. Questo per ciò che riguarda la prima parte dell'emendamento; quanto alla seconda parte mi sembra che l'espressione « sovraintende all'Amministrazione dello Stato, alla sua organizzazione e ai relativi ordinamenti » comprenda anche la facoltà di elaborare i principi di organizzazione dell'Amministrazione e che pertanto sia più comprensiva. Più comprensive sono le espressioni, maggiormente si risponde alle necessità del compito assegnato dalla Costituzione al Presidente del Consiglio. Sono pertanto contrario all'emendamento.

PRESIDENTE. Anche alla terza parte?

SCHIAVONE, *f.f. relatore*. Sì, perchè « sovraintende » comprende anche la facoltà di elaborare.

* ZOTTA, *Ministro senza portafoglio*. Il Governo non ne fa una questione, perchè potrebbe anche essere d'accordo con l'emendamento Terracini. In sostanza, l'azione che spiegherebbe la Presidenza del Consiglio è quella di vigilanza. Si capisce che, il giorno in cui un Ministro non si adeguasse alle direttive prese in Consiglio dei ministri, avrebbe due possibilità: o di ritirarsi, o di riportare la questione in Consiglio dei ministri per riprendere eventualmente in esame la cosa. Ed allora, in che si estrinseca questa assicurazione? Nell'ottenere appunto la conformità dell'azione del Ministro titolare del Dicastero a quelle che sono le direttive del Consiglio dei ministri. E questo si può egualmente ottenere quando, invece di usare il verbo « assicurare », usiamo il verso « vigilare ». È il Presidente del Consiglio che si assicura che vi sia questa possibilità.

In quanto al secondo emendamento, tendente a sostituire le parole: « sovraintende all'Amministrazione dello Stato, alla sua organizzazione ed ai relativi ordinamenti », sarei invece più favorevole al testo governativo. Semmai, si potrebbe aggiungere la formula proposta dal senatore Terracini, e si completerebbe allora la disposizione, nel senso cioè che la Presidenza del Consiglio deve, logicamente, elaborare i princìpi per l'organizzazione e l'ordinamento dell'Amministrazione stessa. Ma non rinuncerei al concetto di questa supervisione del Presidente del Consiglio all'organizzazione e al relativo ordinamento. Peraltro, questo si desume nettamente dall'articolo 95 della Costituzione.

Ed allora, in che cosa consisterebbe questa potestà del Presidente del Consiglio di promuovere e coordinare l'attività dei Ministri, se si toglie proprio quello che è l'elemento essenziale, concreto di questo ordinamento e di questa propulsione? Quindi, io accetto quell'emendamento, ma come aggiuntivo, non sostitutivo, onorevole Terracini. Per il primo potrei essere d'accordo con lei.

TERRACINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TERRACINI. Concordo pienamente con lo onorevole Ministro, nel senso che il mio emendamento possa esser considerato integrazione della formulazione già contenuta nel disegno di legge.

PRESIDENTE. Allora vuole avere la bontà di farmi pervenire il testo dell'articolo 14 quale risulterebbe con la sua modificazione?

TERRACINI. Va bene. Nello stesso tempo, poichè, onorevole Presidente, nulla ho detto sul terzo emendamento lo chiarirò con poche parole. Sono sempre stato fautore della devoluzione al Ministero della pubblica istruzione dei servizi relativi allo spettacolo, perchè, se lo spettacolo ha una funzione pubblica in un Paese moderno e democratico, essa attiene evidentemente all'istruzione. Nel nostro Paese invece si continua il sistema invalso nel periodo del fascismo, quando lo spettacolo era considerato come arma e strumento di propaganda al servizio del regime e si mantiene ancora il servizio dello spettacolo alle dipendenze della Presidenza del Consiglio che rappresenta politicamente il Governo.

Essendo io invece favorevole al passaggio di questo servizio al Ministero della pubblica istruzione, propongo conseguentemente la soppressione di cui al mio emendamento.

AGOSTINO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AGOSTINO. Io sono favorevole all'emendamento del senatore Terracini perchè effettivamente, attraverso le formulazioni che egli propone, viene ad essere fugato ogni dubbio in ordine all'articolo 97.

Il principio che il Presidente del Consiglio sovraintende all'organizzazione dell'Amministrazione dello Stato può sembrare che non rientri nello spirito a cui si vuole senza dubbio ispirare il legislatore. Quindi è opportuno chiarire che al Presidente del Consiglio non può essere demandata l'organizzazione degli uffici, mentre, invece, è opportuno che il Presidente del Consiglio elabori i princìpi fondamentali dell'organizzazione e dell'ordinamento dell'Amministrazione dello Stato.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento soppressivo presentato dai senatori Terracini e Gramegna.

SCHIAVONE, *f.f. relatore*. Mi sono già pronunziato sulle espressioni « vigila ed elabora ». Resta a dire della questione della esclusione dai compiti della Presidenza del Consiglio delle attività riguardanti lo spettacolo e le informazioni. Ora osservo che questa materia ha molteplici aspetti che non ricadono soltanto sotto quella che può essere la visuale del Ministro della pubblica istruzione. Non vi è soltanto l'aspetto della educazione ed istruzione delle masse, dei singoli. Perciò penso che sia meglio che questo servizio sia collegato con la Presidenza del Consiglio.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Zotta, Ministro senza portafoglio, ad esprimere l'avviso del Governo.

ZOTTA, *Ministro senza portafoglio*. Il Governo è d'accordo con la Commissione.

PRESIDENTE. Metto allora ai voti il primo emendamento dei senatori Terracini e Gramegna tendente a sostituire le parole « assicura l'attuazione » con le altre « vigila sull'attuazione », emendamento non accettato dalla Commissione e per il quale il Governo ha dichiarato di rimettersi all'Assemblea. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(*Dopo prova e controprova non è approvato*).

Vi è ora il secondo emendamento dei senatori Terracini e Gramegna, modificati dai presentatori, tendente a sostituire le parole: « sovraintende all'Amministrazione dello Stato, alla sua organizzazione ed ai relativi ordinamenti » con le altre: « sovraintende all'Amministrazione dello Stato, alla sua organizzazione ed ai relativi ordinamenti, elaborando i princìpi che debbono informarli ».

La Commissione e il Governo sono d'accordo?

SCHIAVONE, *f.f. relatore*. La Commissione non ha alcuna ragione di opporsi.

ZOTTA, *Ministro senza portafoglio*. Il Governo è d'accordo.

PRESIDENTE. Metto allora ai voti il secondo emendamento sostitutivo dei senatori Terracini e Gramegna. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Rimane ancora da votare l'emendamento dei senatori Terracini e Gramegna tendente a sopprimere le parole « attua i servizi relativi allo spettacolo ed alle informazioni ».

LAMBERTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LAMBERTI. Chiederei la votazione per divisione. L'emendamento del senatore Terracini mira infatti a sottrarre alla competenza della Presidenza del Consiglio, sia i servizi dello spettacolo, che i servizi delle informazioni.

Ora, le ragioni addotte dal senatore Terracini hanno diverso peso se si riferiscono ai servizi dello spettacolo, che potrebbero essere inquadrati nel Ministero della pubblica istruzio-

ne, o se si riferiscono invece ai servizi relativi alle informazioni, che non vedo a quale Ministero potrebbero far capo. Per questo chiedo si voti per divisione.

TERRACINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TERRACINI. Mentre aderisco alla proposta del senatore Lamberti dichiaro, per mio conto, di ritirare la parte dell'emendamento che si riferisce ai servizi relativi alle informazioni.

PRESIDENTE. Allora l'emendamento sarebbe così modificato: «sopprimere le parole: "allo spettacolo ed" ».

La Commissione e il Governo accettano questa nuova formulazione?

SCHIAVONE, *f.f. relatore*. Le ragioni da me addotte si riferivano proprio ai servizi relativi allo spettacolo. Pertanto la Commissione resta contraria.

ZOTTA, *Ministro senza portafoglio*. Anche il Governo resta di avviso contrario.

PRESIDENTE. Metto allora ai voti l'emendamento soppressivo dei senatori Terracini e Gramegna, non accettato nè dalla Commissione, nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Dopo prova e controprova non è approvato*).

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 14 nel suo complesso quale risulta in seguito agli emendamenti approvati. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Riprendiamo l'esame dell'articolo 11, precedentemente accantonato. Si è constatato che sulla questione proposta non è intervenuta una decisione della Corte costituzionale: il Senato può pertanto esaminare la questione senza alcun vincolo di precedenti.

Poichè sull'emendamento presentato dal senatore Agostino la Commissione ha già espresso il suo parere, invito l'onorevole Zotta, Ministro senza portafoglio, ad esprimere l'avviso del Governo.

ZOTTA, *Ministro senza portafoglio*. L'articolo 77 della Costituzione dice: « Quando, in caso straordinario di necessità e di urgenza, il Governo adotta... ». Si tratta del caso in cui il Governo emette una deliberazione, la quale è ancora un atto interno finchè non è firmata dal Capo dello Stato, finchè non è pubblicata. Vi è un *iter*, un procedimento, in cui si vogliono scindere gli elementi e le fasi e dare una autonomia giuridica ad uno dei momenti, cioè fermarsi al momento della deliberazione del Consiglio dei ministri.

Questo mi sembra sia un procedimento molto singolare perchè nel diritto amministrativo il provvedimento, di fronte ai cittadini ai quali è diretto, a carattere generale o a carattere particolare, ha vita solo quando è stato pubblicato.

Ciò in linea teorica; in linea pratica, inoltre, invito l'Assemblea a considerare le conseguenze della modifica nel senso auspicato dal senatore Agostino.

Il testo governativo prescrive che: il decreto legge va presentato alla Camera il giorno della sua pubblicazione; l'onorevole Agostino invece desidera che sia presentato non il giorno della pubblicazione ma quello in cui è emanato dal Presidente della Repubblica.

Ora, la pubblicazione normalmente avviene a distanza di qualche giorno da quello della emanazione; possono frapporsi giorni festivi, possono esservi altre difficoltà. Che cosa avviene, in tal caso, con i decreti catenaccio? Anzitutto dobbiamo vedere quale è il motivo per cui si ricorre al decreto-legge. Si tratta in genere di motivi di urgenza, di immediatezza, direi quasi di sorpresa. In materia finanziaria, ad esempio, nel caso di un aumento dei tabacchi, o dell'imposta di fabbricazione o di un dazio doganale, poniamo sul caffè, chi ne abbia avuto notizia, anche puramente ufficiosa, attraverso la conoscenza della presentazione del provvedimento relativo dinanzi al Parlamento, si affretterà prima che questo abbia vita in forza della sua pubblicazione, ad adottare le misure di tutela più opportune per i suoi interessi che potessero venir danneggiati dal

provvedimento. Ma in tal caso si creerebbe una situazione contraria a quella di sorpresa e di immediatezza che si vuole ottenere con il decreto-legge.

Penso che l'onorevole Agostino, considerando altresì la posizione di disparità in cui verrebbero a trovarsi, in tali casi, i cittadini dello Stato destinatari del provvedimento, vorrà ritirare il suo emendamento.

PRESIDENTE. Metto allora ai voti l'emendamento all'articolo 11 proposto dai senatori Agostino e Cerutti, emendamento non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

Metto ai voti l'articolo 11. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Torniamo all'articolo 14 già approvato. I senatori Cerutti e Agostino hanno proposto che questo articolo sia collocato dopo l'articolo 3.

Invito la Commissione e il Governo ad esprimere il proprio avviso.

SCHIAVONE, *f.f. relatore*. La Commissione è d'accordo.

ZOTTA, *Ministro senza portafoglio*. Anche il Governo è d'accordo.

PRESIDENTE. Se non si fanno osservazioni, rimane stabilito che l'articolo 14 sarà collocato dopo l'articolo 3.

(*Così resta stabilito*).

Passiamo all'articolo 15. Se ne dia lettura.

CARMAGNOLA, *Segretario*:

Art. 15.

Sono istituiti presso la Presidenza del Consiglio dei ministri i seguenti Uffici:

1. - Ufficio studi e legislazione;
2. - Ufficio per l'organizzazione amministrativa;
3. - Ufficio per gli affari generali e regionali;
4. - Ufficio per gli affari economici.

I capi degli Uffici anzidetti sono scelti tra magistrati appartenenti alle Magistrature superiori, tra professori ordinari delle Università e tra funzionari dello Stato con qualifica non inferiore a Direttore generale. Essi sono incaricati delle relative funzioni con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

I capi degli Uffici indicati ai numeri 1 e 2 fanno parte di diritto del Consiglio Superiore della Pubblica Amministrazione.

PRESIDENTE. I senatori Terracini e Gramegna hanno presentato un emendamento tendente a sopprimere, nel primo comma, il numero 2, cioè le parole: « Ufficio per l'organizzazione amministrativa », e il numero 4, cioè le parole: « Ufficio per gli affari economici ».

Il senatore Terracini ha facoltà di svolgerlo.

TERRACINI. Onorevole Presidente, poichè di uffici che si applicano in modo particolare allo studio dei problemi dell'organizzazione amministrativa e degli affari economici certamente ne esistono già presso altri Ministeri, non vedo per quale motivo se ne debba costituire uno nuovo presso la Presidenza del Consiglio. Codesto nuovo ufficio non potrebbe che ridursi a coordinare l'attività di quegli altri. È certo che per gli affari economici funzionano uffici appositi al Ministero dell'industria, a quello del Commercio e a quello dell'Agricoltura, così come ai Ministeri del tesoro, delle finanze e del bilancio.

La Presidenza del Consiglio, in forza di quei compiti coordinatori già riconosciutigli nei confronti di tutta l'attività dell'amministrazione, provvederà anche a legare fra di loro nel loro lavoro gli uffici economici dei singoli Ministeri, traendone gli elementi di informazione che occorrono per le sue proprie iniziative.

Non appesantiamo la Presidenza del Consiglio di una pletora di uffici. Stabilire la struttura della Presidenza del Consiglio, non significa ingigantirne l'apparato al di là delle necessità.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il proprio avviso sull'emendamento in esame.

SCHIAVONE, *f.f. relatore*. Sembra alla Commissione che, in rapporto alle finalità del nuovo ordinamento della Presidenza del Consiglio, viene in evidenza quella dell'organizzazione amministrativa. Ci deve quindi essere un ufficio in rapporto a questa finalità. Quanto poi al settore economico, la vita moderna vuole unità di indirizzi, visione a largo orizzonte, che non hanno i singoli Ministeri, ma soltanto può avere la Presidenza del Consiglio.

Perciò la Commissione è di avviso contrario all'emendamento.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Zotta, Ministro senza portafoglio ad esprimere il parere del Governo.

* ZOTTA, *Ministro senza portafoglio*. Si era parlato con molta gioia di unanimità di consensi, che vi fu di fatto dinnanzi alla prima Commissione, ove sia l'onorevole Terracini, sia l'onorevole Gramegna non sollevarono questioni del genere. Anche qui, in sede di discussione generale, non se ne è affatto parlato. Mi sorprende quindi ora questa proposta. Si capisce: è nel diritto di chiunque di proporre le tesi che crede; però mi sorprende, in relazione ai rosei auspici, la proposizione di un emendamento il quale svuota completamente tutto il provvedimento di cui ci occupiamo.

Il provvedimento riguarda l'ordinamento della Presidenza del Consiglio, trae le mosse dall'articolo 95, il quale dice che il Presidente del Consiglio mantiene l'unità di indirizzi politici e amministrativi, promuovendo e coordinando l'attività dei Ministri. Se noi togliamo questa che è proprio la parte specifica, sostanziale di un'azione di propulsione e di coordinazione dell'attività della Pubblica Amministrazione, possiamo ben dire che il provvedimento viene privato di qualsiasi sostanza e che noi non abbiamo per nulla ottemperato all'articolo 95 della Carta costituzionale.

TERRACINI. Sono uffici di studio, tanto è vero che a dirigerli sono posti professori universitari, magistrati, eccetera. Questi uffici di studio esistono già presso altri Dicasteri. Se non vogliamo creare dei doppioni, diciamo allora che sono soppressi presso gli altri Ministeri.

ZOTTA, *Ministro senza portafoglio*. Ci sono presso altri Ministeri gli uffici di Gabinetto, il quale crede opportuno di avere a fianco, come Consiglio, un'ufficio studi. Ma in realtà, nell'intelaiatura della Pubblica Amministrazione non esiste l'ufficio studi presso i singoli Ministeri. È per la prima volta che si istituisce oggi un ufficio del genere, che ha il compito essenziale, unico, di una supervisione sulla questione amministrativa.

Noi abbiamo una legislazione empirica, in cui ciascun Ministero agisce per proprio conto in ordine al fenomeno amministrazione. L'Amministrazione è qualcosa che si eleva e si estende a tutti i Ministeri ed è sotto questo aspetto che viene ad essere considerata dalla Presidenza del Consiglio, allo scopo di ottenere uniformità di indirizzo, eliminare confusioni, concorrenza nelle competenze, duplicati. È proprio per questa ragione che ciascuno di noi si lamenta, talvolta pronuncia delle parole che non debbono essere pronunciate. L'onorevole Lussu ha parlato all'inizio della seduta di una violazione di legge da parte di una Pubblica Amministrazione, da parte di funzionari, parole grosse che io pensavo di respingere proprio in difesa dell'Amministrazione e dei funzionari, ma che poi ho creduto opportuno non sottolineare con un rilievo ufficiale, pensando che sarà cura del senatore Lussu, per il riguardo che abbiamo per questi funzionari dello Stato, eliminare dal testo del discorso le parole offensive pronunciate.

Voglio dire, dunque, che se da ciascun settore vengono pronunciate critiche perchè non si appaga il desiderio del cittadino di avere una rapida organizzazione degli uffici, si deve proprio a questa assenza di coordinamento.

PORCELLINI. Onorevole Ministro, non sembra che il senatore Lussu abbia detto quello che lei afferma.

ZOTTA, *Ministro senza portafoglio*. Sarei contento di poterla credere. Fatto non avvenuto, parole non pronunciate.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento presentato dai senatori Terracini e Gramegna tendente a sopprimere il n. 2 e 4 del primo comma dell'articolo 15. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

Metto ai voti l'articolo 15. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Passiamo ora all'articolo 16. Se ne dia lettura.

CARMAGNOLA, *Segretario*:

Art. 16.

Rimangono presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, con le rispettive attribuzioni, il Commissariato del turismo nonchè gli uffici e servizi relativi allo Spettacolo, alle Informazioni e alla Proprietà letteraria, artistica e scientifica.

Nulla è innovato alle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei ministri nei riguardi del Comitato Olimpico Nazionale Italiano.

PRESIDENTE. Il senatore Terracini ha presentato un emendamento tendente a sopprimere questo articolo.

Il senatore Terracini ha facoltà di svolgerlo.

TERRACINI. Una parte del mio emendamento soppressivo trova preclusione nella votazione testè effettuata dal Senato, per quanto si riferisce alla direzione dello spettacolo. Ma il mio emendamento resta valido per gli altri due punti. Sono dell'avviso che il turismo e l'ufficio della proprietà letteraria, artistica e scientifica debbano essere attribuiti a Dicasteri qualificati e precisamente il Commissario del turismo al Ministero dei trasporti e l'ufficio proprietà letteraria, artistica e scientifica al Ministero della pubblica istruzione. D'altronde all'articolo 14, già approvato, che elenca le varie funzioni attribuite al Presidente del Consiglio, si parla del servizio relativo alla proprietà letteraria, artistica e scientifica. L'omissione lascia aperta la porta alla soppressione da me proposta.

PRESIDENTE. Senatore Terracini abbia la bontà di farmi comprendere più esattamente il suo concetto. Lei ritira il suo emendamento soppressivo dell'articolo?

TERRACINI. Lo sostituisco, per essere ossequiente al voto del Senato, con un testo che le farò immediatamente pervenire, nel quale restano solo le parole: « rimangono presso la Presidenza del Consiglio dei ministri gli uffici relativi allo Spettacolo ed alle Informazioni ».

PRESIDENTE. Il senatore Terracini, ritenendo precluso il suo emendamento all'articolo 16, nel testo originario, ha presentato una nuova formulazione dell'emendamento, dal seguente tenore: « Rimangono presso la Presidenza del Consiglio con le rispettive attribuzioni gli uffici relativi allo spettacolo ed alle Informazioni ».

Invito l'onorevole Zotta, Ministro senza portafoglio ad esprimere l'avviso del Governo.

ZOTTA, *Ministro senza portafoglio*. L'emendamento Terracini si limita allora soltanto allo Spettacolo ed alle Informazioni.

PRESIDENTE. Il senatore Terracini ha modificato in questo senso il suo emendamento, in coerenza con quanto abbiamo deciso in occasione della votazione dell'articolo precedente.

ZOTTA, *Ministro senza portafoglio*. Questa coerenza in verità non la noto. Il pensiero del Governo è nel senso espresso così chiaramente dal testo. Nell'emendamento non si fa riferimento al Commissariato del turismo, ma alla Proprietà letteraria, artistica e scientifica; questo non è accettabile dal Governo. Non accetto pertanto l'emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento soppressivo del senatore Terracini, non accettato dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

I senatori Cerutti e Agostino hanno presentato un emendamento tendente a sopprimere, nel primo comma, le parole: «il Commissariato del turismo nonchè » e ad inserire dopo le parole: «e servizi relativi» le altre «al turismo».

Il senatore Cerutti ha facoltà di svolgerlo.

CERUTTI. Ho proposto di sostituire le parole: « Commissariato del turismo » con le altre: « i servizi del turismo » perchè evidentemente con questa legge non possiamo spostare dalla Presidenza del Consiglio ai singoli Ministeri degli organismi che già funzionano, per una ragione pratica: perchè anche se tutti fossimo convinti di tale necessità non basterebbe scriverlo in un articolo della legge che stiamo discutendo, ma occorrerebbe una legge organica per disciplinare questo trasferimento di servizi. Comunque oggi dobbiamo constatare che questi servizi del turismo sono, bene o male, presso la Presidenza del Consiglio, e dobbiamo lasciare che ci stiano. Io vorrei però che nella legge si parlasse genericamente di servizi del turismo, i quali non escludono che siano organizzati in Commissariato. Questo perchè allo stato delle cose si potrebbe persino mettere in dubbio la legittimità di questo strano organismo: dopo le dimissioni del Governo Pella infatti non fu più confermato il Commissario del turismo, per cui non si sa se egli partecipi al Governo, nel qual caso sarebbe dimissionario e mai rinominato, oppure se sia un semplice funzionario a capo di un organo burocratico, di una direzione generale che abbia un nome speciale e diverso dagli altri, nel qual caso non vi è nessun motivo di considerarlo Commissario, ai sensi di quell'articolo 8 del disegno di legge che stiamo discutendo, trattandosi di una semplice anomalia di denominazione.

Per questo io ritengo che la formula da me proposta lasci le cose come sono, ma, senza avallare l'esistenza dell'attuale Commissariato, non pregiudichi una futura decisione legislativa che finalmente chiarifichi se c'è questo Commissario del turismo, che cosa sia, se vada soppresso, se vada mantenuto, e sotto quale denominazione, alle dipendenze della Presidenza del Consiglio.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il proprio avviso sullo emendamento in esame.

SCHIAVONE, *f.f. relatore*. La Commissione è contraria.

ZOTTA, *Ministro senza portafoglio*. Anche il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento soppressivo dei senatori Cerutti ed Agostino, emendamento non accettato nè dalla Commissione, nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

I senatori Spagnolli, Piechele, Rizzatti, Ferrari, De Luca Carlo, Piegari, Pallastrelli, Tartufoli, Romano Antonio, Carelli, Tomè, Cornaggia Medici, Braschi, Russo Luigi, Page, Santero e Angelilli propongono di aggiungere alla fine del primo comma la frase seguente: « e l'Amministrazione per le attività assistenziali italiane ed internazionali ».

Il senatore Spagnolli ha facoltà di svolgere questo emendamento.

SPAGNOLLI. Anzitutto riterrei di far torto ai miei colleghi del Senato se pensassi che qualcuno non conosce cosa sia l'Amministrazione per le attività assistenziali italiane ed internazionali. La sua benefica attività, in ordine interno ed in collegamento con organismi del settore internazionale che operano nel campo assistenziale, è ben nota. In secondo luogo ci sono le dichiarazioni di ieri sera dell'onorevole Ministro, in base alle quali il Governo ha accettato l'emendamento firmato da me e da altri colleghi, ed il parere favorevole del relatore.

Per queste ragioni ritengo non occorra illustrare l'emendamento proposto per il quale chiedo la votazione.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il proprio avviso sullo emendamento in esame.

SCHIAVONE, *f.f. relatore*. La Commissione si dichiara favorevole.

ZOTTA, *Ministro senza portafoglio*. Anche il Governo accetta l'emendamento.

TERRACINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TERRACINI. Poichè l'articolo dice che sono mantenuti presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, eccetera, vorrei sapere se attualmente, presso la Presidenza del Consiglio, esiste già un ufficio intitolato « Amministrazione per le attività assistenziali italiane ed internazionali ».

SPAGNOLLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPAGNOLLI. Posso rispondere affermativamente. Basta che il senatore Terracini consulti l'annuario parlamentare e vedrà che la Amministrazione per le attività assistenziali italiane ed internazionali già risulta alle dipendenze della Presidenza del Consiglio.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento aggiuntivo dei senatori Spagnolli ed altri, emendamento accettato dalla Commissione e dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Metto ai voti l'articolo 16 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Rinvio il seguito della discussione alla prossima seduta.

Per fatto personale.

LUSSU. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUSSU. Onorevoli colleghi, mi è stato riferito che poc'anzi l'onorevole Ministro Zotta, in un suo intervento, mi ha attribuito degli apprezzamenti, che io avrei fatto oggi all'inizio di seduta quando ho preso la parola, sugli impiegati dello Stato. Non è la prima volta che non ci si comprende, tra l'onorevole Zotta e me, ma da quando è Ministro questa è la prima volta. Io non ho parlato nella seduta di oggi degli impiegati dello Stato e credo che non ne abbia parlato da qualche anno. Io oggi ho parlato esclusivamente dell'articolo 138 e dell'articolo 135 della Costituzione, in modo particolare, ed è qui che evidentemente è avvenuto lo equivoco, io mi sono fermato sull'articolo 135 nella parte che riguarda l'elezione dei 16 giudici della Corte costituzionale, contemplati dall'articolo 135 della Costituzione, i quali si aggiungono agli altri esistenti che formano la Corte costituzionale per insieme giudicare nei giudizi penali, eccetera.

Nell'articolo 135 non c'entrano affatto gli impiegati dello Stato, c'entrano il Presidente della Repubblica e i Ministri. Come sia avvenuta questa confusione non riesco a spiegarmi; vuole lei spiegarmela, onorevole Zotta?

ZOTTA, *Ministro senza portafoglio*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZOTTA, *Ministro senza portafoglio*. Gradirei avere lo stenografico se è possibile. Lei precisamente impostava questa questione sulla responsabilità dei Ministri ed ha detto le parole che non posso ripeterle testualmente, ma che ad ogni modo sono state chiaramente rilevate dall'onorevole Piola che era presente e di cui ho preso un appunto perchè desideravo e sentivo il dovere di ribattere. Lei ha parlato di responsabilità del Ministro e poi ha parlato di una inosservanza della legge da parte della Amministrazione della quale è a capo il Ministro.

Queste parole: « inosservanza della legge », lei le ha pronunciate nei riguardi dell'Amministrazione dello Stato; ora quando lei dice che l'Amministrazione dello Stato non osserva la legge, vuole andare diritto alla conclusione, di ottenere cioè il tribunale che giudica il Ministro responsabile dell'andamento dell'Amministrazione: ma nelle ripercussioni immediate, nelle sue parole vi è un'offesa a coloro che esplicano l'attività dell'Amministrazione, onorevole Lussu. Se l'Amministrazione non osserva la legge vuol dire che vi sono dei funzionari che non osservano la legge. È vero che di ciò risponderà il Ministro, ma lei ha affermato che in Italia l'Amministrazione non osserva la legge e questa è una accusa che non può essere accolta.

Potrei ancora aggiungere che lei, nella foga del discorso, ha anche parlato di una responsabilità potenziale dei Ministri, e poi ha fatto un'ipotesi: se mi domandassero se c'è qualche responsabilità che potrebbe essere presa proprio individualmente e completamente, ed ha così soggiunto: a me sembra di sì. Lei dunque in questo suo sfogo oratorio ha esteso queste responsabilità passando dall'Amministrazione addirittura alle persone dei Ministri, non come ipotesi teoriche ma parlando addirittura dei Ministri...

CIANCA. I Ministri potrebbero però compiere dei reati nei quali non dovrebbero e non potrebbero essere implicate le Amministrazioni di cui sono a capo. (*Commenti*).

LUSSU. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Senatore Lussu, mi permetto di far osservare che sarebbe meglio rimandare questa discussione a domani, dopo la lettura del processo verbale.

LUSSU. Ho chiesto la parola ora per non perdere tempo domani. (*Commenti*). Comunque, signor Presidente, mi rimetto a lei.

Ad ogni modo, onorevole Ministro, debbo dire che lei non ha capito niente.

ZOTTA, *Ministro senza portafoglio*. Onorevole Lussu, è molto facile con parole offensive nascondere la propria irresponsabilità e la mancanza del controllo che le è abituale. (*Proteste del senatore Lussu. Richiami del Presidente*).

LUSSU. Stia attento, onorevole Ministro; intelligentemente attento!

ZOTTA, *Ministro senza portafoglio*. In me agisce l'intelligenza, in lei agiscono i nervi. Questa è la differenza. (*Vivaci commenti*).

Sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Nella seduta di domani, non potendo il ministro Zotta, per obblighi del suo ufficio, presenziare alla prima parte della seduta stessa, si proseguirà anzitutto la discussione del disegno di legge n. 97, che sarà successivamente sospesa per riprendere la discussione del disegno di legge n. 1688.

Qualora la discussione del disegno di legge n. 97 fosse sollecitamente conclusa, si passerebbe — prima di riprendere l'esame del disegno di legge n. 1688 — all'esame di altro disegno di legge all'ordine del giorno.

Annunzio di interpellanza.

PRESIDENTE. Si dia lettura della interpellanza pervenuta alla Presidenza.

CARMAGNOLA, *Segretario*:

Al Presidente del Consiglio dei ministri, per sapere se ritenga compatibili con l'articolo 7 della Costituzione, il quale stabilisce: « Lo Stato e la Chiesa cattolica, sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani », l'intervento, l'accusa di tradimento, e le intimidazioni pubblicamente espresse dal Cardinale Ottaviani, segretario del Santo Uffizio, contro le opinioni sostenute da un Ministro nel Consiglio dei ministri sulle impostazioni diplomatiche e problemi della politica estera dello Stato italiano e dei suoi rapporti con gli altri Stati; se ritenga corrispondente alla dignità e alla indipendenza del Governo italiano che il Presidente del Consiglio si pieghi a tali attacchi ed induca un Ministro a non difendere il proprio diritto e il proprio dovere di esercitare il mandato ricevuto dal popolo e dal Parlamento secondo la propria coscienza; se ritenga che il Presidente del Consiglio dei ministri, accettando che la politica estera italiana ubbidisca ad ordini e ad interessi estranei allo Stato italiano, non abbia mancato al giuramento di rispettare e far rispettare la Costituzione, l'indipendenza e la sovranità dello Stato italiano (308).

DONINI, SCOCCIMARRO, NEGARVILLE, PASTORE Ottavio, TERRACINI, PALERMO, SECCHIA, SPEZZANO, DE LUCA Luca, GAVINA, MOLINELLI.

Annunzio di interrogazioni.

PRESIDENTE. Si dia lettura delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

CARMAGNOLA, *Segretario*:

Ai Ministri dei lavori pubblici, della pubblica istruzione e delle finanze, per conoscere quali provvedimenti intendono adottare per impedire il proseguirsi dello scempio in corso alla Villa comunale di Pozzuoli, ove ad opera del Genio civile si ricostruiscono dei locali dallo aspetto sinistramente carcerario, per istallarvi le forze di polizia. Ciò avviene contro il parere dell'attuale Consiglio comunale ed in contrasto con gli impegni a suo tempo presi dai rappresentanti del Genio civile e della Intendenza di finanza di Napoli con la precedente Amministrazione democratica.

Il tetro aspetto della costruzione in corso e la tendenza ad allargare l'occupazione di polizia a tutti gli stabili situati nella Villa compresi il cinema e il caffè tuttora in funzione, sono tanto più nocivi se si pensa: 1) alle possibilità turistiche di Pozzuoli, ricca di acque termali e di tesori archeologici che meriterebbero di essere valutati secondo la loro reale importanza; 2) che la Villa affaccia sul molo di imbarco dei piroscafi diretti a zone prettamente turistiche quali sono le isole di Procida e di Ischia; 3) che i giardini comunali rischiano di diventare luogo di stazionamento dei mezzi della pubblica sicurezza e di transito delle camionette cellulari, dando così a Pozzuoli il volto di una cittadina in stato di occupazione militare.

Si chiede di sapere inoltre se la Soprintendenza ai monumenti della Campania è stata consultata, quale parere ha espresso e infine che attende il Ministero ad arrestare il prosieguo dell'assurda impresa (1307).

VALENZI.

Interrogazioni
con richiesta di risposta scritta.

Ai Ministri dei trasporti e dei lavori pubblici, per conoscere se non ritengono indispensabile ai fini della sicurezza del traffico eliminare i due passaggi a livello situati lungo la linea Roma-Viterbo e che attraversano l'uno la strada Braccianese e l'altro il tronco stradale che dalla Braccianese conduce ad Anguillara Sabazia, e se allo scopo non intendano sollecitare gli Organi e gli Enti di competenza (3491).

ANGELILLI.

Ai Ministri dei trasporti e dei lavori pubblici, per conoscere se non ravvisino opportuno ed urgente sollecitare agli Organi ed Enti competenti ed interessati la realizzazione delle opere necessarie all'eliminazione del passaggio a livello della linea Roma-Viterbo situato nei pressi della stazione di Bracciano, la cui ubicazione nel centro della città rappresenta un continuo pericolo per la popolazione (3492).

ANGELILLI.

Ai Ministri dei trasporti e dei lavori pubblici, per conoscere se non ravvisino urgente ed indispensabile intervenire presso gli Organi e gli Enti di competenza onde sollecitare la realizzazione delle opere necessarie all'eliminazione del passaggio a livello situato lungo la linea Roma-Viterbo nei pressi della stazione di Bassano di Sutri (3493).

ANGELILLI.

Al Ministro del tesoro (Divisione generale danni di guerra; Divisione IV Africa orientale), per sapere a quale punto si trova la pratica di rimborso per danni subiti in Africa orientale dalla ditta Saltari Idore fu Paolo nel 1941 in Debrabrà (Addis Abeba). La pratica porta il n. 3811 (3494).

BARDELLINI.

Al Ministro dell'industria e del commercio, per sapere se non ritenga vi sia la possibilità di emanare le norme per l'applicazione della legge 3 aprile 1957, n. 233, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 108 del 27 aprile 1957, relativa alla istituzione dei ruoli aggiunti per il personale non di ruolo dipendente dalle Camere di commercio, industria e agricoltura (3495).

BARDELLINI.

Al Ministro dell'interno, per conoscere quali misure intende adottare per porre un termine alle attività discriminative della Questura di Napoli nei confronti di coloro che chiedono la concessione dell'autorizzazione al porto d'armi da caccia; e per sapere quali sarebbero i motivi che ostano al rilascio della licenza di porto fucile da caccia al signor Vincenzo Simeoli fu Luigi, contadino, nato a Marano ed ivi residente (3496).

VALENZI.

Al Ministro dell'interno, per conoscere i motivi per i quali al cittadino Ferrara Mauro fu Orazio classe 1912 domiciliato in Casavatore (Napoli), Via San Pietro 13, è stato negato il permesso di caccia malgrado gli ottimi precedenti penali del richiedente (3497).

PALERMO.

Al Ministro del tesoro, per conoscere a quale punto si trovi la pratica di pensione civile n. 1776431, riguardante la perseguitata politica Coletti Desolina dimorante a Corlo in comune di Ferrara (3498).

BARDELLINI.

Al Ministro della difesa e all'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica, per conoscere:

a) se non ritengano opportuno di provvedere al riordinamento interno della benemerita Croce rossa italiana, previsto dal decreto-legge 15 novembre 1946, n. 361; e di sostituire l'attuale Comitato direttivo con il normale Consiglio direttivo dell'Ente conformemente alle norme fondamentali dell'ordinamento dell'Associazione, che stabiliscono la durata quadriennale di tutti gli organi direttivi;

b) se sono state attuate le norme sullo stato giuridico del personale civile permanente dell'Associazione previste dalla legge fondamentale del 10 agosto 1928, n. 2034, e sollecitate dal decreto-legge 3 luglio 1947, n. 626;

c) quali provvedimenti il Ministero della difesa ha adottato per sopperire alla perdita dei mezzi di mobilitazione dell'Associazione in seguito agli eventi bellici, e per fronteggiare la precaria situazione prospettatagli dalla Presidenza dell'Ente nell'agosto 1955;

d) se è in preparazione il nuovo Statuto dell'Associazione ispirato a criteri democratici, con sistema elettivo delle cariche in sostituzione di quello del 1929 emanato in periodo fascista e improntato a criteri autoritari in contrasto con l'attuale regime democratico;

e) per quali motivi l'attuale Presidente dell'Associazione succeduto all'onorevole Longhena si troverebbe in condizioni difficoltose di direzione per migliorare la situazione dell'Ente;

f) quali sono le considerazioni che avrebbero suggerito la nomina dell'attuale Presidente da parte degli organi competenti nella persona di un generale a riposo (3499).

BOCCASSI.

Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale, per sapere se è a conoscenza dei provvedimenti disciplinari di sospensione per tre giorni dal lavoro inflitto dall'azienda siderurgica ferriere Ercole di Asti ad una squadra di operai e del licenziamento in tronco di due operai della stessa squadra, per il fatto di aver effettuato uno sciopero di protesta di due ore a causa del rifiuto, da parte della Ditta, di osservare un orario speciale: riduzione di due ore lavorative in occasione dell'ultimo giorno dell'anno. Concessione consuetudinale della azienda che, del resto, dopo lo sciopero effettuato dal primo turno, venne concessa agli operai del secondo turno.

Per sapere se in merito istruzioni particolari sono state date al Prefetto di Asti il quale, benchè ripetutamente sollecitato da parte del Sindacato provinciale dei lavoratori, è venuto meno al dovere di intervenire in tutela dei diritti sanciti agli articoli 2 e 40 della Costituzione i quali stabiliscono il diritto di sciopero senza restrizioni costituzionali o di legittimità, per cui è venuto a crearsi, per l'assenteismo del Prefetto, un problema di carenza del pubblico potere nei confronti di industriale che infrangendo norme costituzionali altera i rapporti di convivenza sociale che sono alla base democratica della nostra Costituzione; per cui, l'interrogante desidera conoscere, ai

fini di riportare lo stato di normalità nel rispetto delle norme da parte dell'industriale, se il Ministro intenda o meno intervenire perchè i lavoratori ingiustamente danneggiati dalla sospensione siano risarciti e quelli licenziati riassunti.

In fine, poichè l'industriale Ercole, che con tanto spregio della Costituzione e dei diritti, riconosciuti ai lavoratori dipendenti, ricopre attualmente la carica di Presidente della Camera di commercio, l'interrogante chiede di sapere dal Ministro se ritenga ancora compatibile la permanenza dell'industriale Ercole al posto di Presidente della Camera di commercio (3500).

FLECCHIA.

Per lo svolgimento di una interpellanza.

PASTORE OTTAVIO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PASTORE OTTAVIO. Signor Presidente, insieme con i senatori Donini, Scoccimarro ed altri, ho presentato un'interpellanza, rivolta al Presidente del Consigio, alla quale desidereremmo che fosse data una sollecita risposta. L'interpellanza riguarda l'articolo pubblicato dal Cardinale Ottaviani (308).

PRESIDENTE. Assicuro il senatore Pastore Ottavio che la Presidenza farà presente questo suo desiderio al Presidente del Consiglio dei ministri.

Ordine del giorno per la seduta di giovedì 23 gennaio 1958.

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica, domani, giovedì 23 gennaio, alle ore 16,30, con il seguente ordine del giorno:

I. Seguito della discussione dei disegni di legge:

1. Partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria degli Enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria (97).

2. Attribuzioni degli organi del Governo della Repubblica e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri (1688).

II. Discussione dei disegni di legge:

1. Delega al Governo ad emanare nuove norme in materia di circolazione stradale (2227) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

2. Modificazione delle norme sul finanziamento degli organi turistici periferici e sul credito alberghiero (2238-*Urgenza*).

3. Durata dei brevetti per invenzioni industriali (1654).

4. MONTAGNANI ed altri. — Concessione di licenze obbligatorie sui brevetti industriali (1854-*Urgenza*).

Istituzione di licenze obbligatorie sui brevetti per invenzioni industriali (2235).

5. Rendiconti generali dell'Amministrazione dello Stato per gli esercizi finanziari dal 1941-42 al 1947-48 (53).

Rendiconto generale dello Stato per l'esercizio 1948-49 (591).

Rendiconto generale dello Stato e di talune Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1952-53 (1730).

6. Conti consuntivi del Fondo speciale delle corporazioni per gli esercizi finanziari dal 1938-39 al 1942-43 (433) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

7. Conto consuntivo dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per l'esercizio finanziario 1948-49 (1708) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

Conto consuntivo dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per l'esercizio finanziario 1949-50 (1709) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

Conto consuntivo dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per l'esercizio finanziario 1950-51 (1710) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

8. Trasformazione e riordinamento dell'Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi del lavoro (1472).

9. Modificazione all'articolo 238 del Codice di procedura penale (1870) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

10. SANTERO e BENEDETTI. — Modifica all'articolo 68 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 (1665).

11. DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. — MAGLIANO. — Scadenza del termine di cui alla XI delle « Disposizioni transitorie e finali » della Costituzione (592-*bis*) (*In prima deliberazione: approvato dal Senato il 25 luglio 1957 e dalla Camera dei deputati il 3 ottobre 1957*).

12. CIASCA. — Decentramento di uffici dal capoluogo a centri della Provincia (1202).

13. Deputati DI GIACOMO ed altri. — Istituzione della provincia di Isernia (1902) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

14. MAGLIANO. — Istituzione della provincia del « Basso Molise » (1898).

15. Deputati SEGNI e PINTUS. — Istituzione della provincia di Oristano (1912) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

16. CAPORALI. — Istituzione della provincia di Lanciano (1451).

17. TOMÈ ed altri. — Costituzione della provincia Destra Tagliamento con capoluogo Pordenone (1731).

18. LIBERALI ed altri. — Istituzione della provincia del Friuli Occidentale con capoluogo Pordenone (1770).

19. CIASCA. — Costituzione della provincia di Melfi (1896).

20. SALOMONE. — Istituzione della provincia di Vibo Valentia (1913).

21. Deputati PITZALIS e FRANCESCHINI Francesco. — Revisione dei ruoli organici del personale non insegnante delle scuole e degli istituti di istruzione tecnica e dei convitti annessi (2112) (*Approvato dalla 6ª Commissione permanente della Camera dei deputati*).

22. PALERMO ed altri. — Trattamento di quiescenza e indennità di liquidazione a favore degli ufficiali di complemento e della riserva e sottufficiali non in carriera continuativa trattenuti in servizio volontariamente (378).

23. Disposizioni sulla produzione ed il commercio delle sostanze medicinali e dei presidi medico-chirurgici (324).

24. Trattamento degli impiegati dello Stato e degli Enti pubblici, eletti a cariche presso Regioni ed Enti locali (141).

25. Tutela delle denominazioni di origine o provenienza dei vini (166).

26. LAMBERTI. — Assunzione nei ruoli statali degli insegnanti delle scuole secondarie di enti pubblici dichiarate soppresse per la loro sostituzione con analoghe scuole statali (1124).

27. TERRACINI ed altri. — Pubblicazione integrale delle liste cosidette dell'OVRA (810-*Urgenza*).

28. BITOSSI ed altri. — Integrazione salariale eccezionale per i lavoratori dipendenti dalle imprese edili e affini (1379).

29. SPALLINO. — Interpretazione autentica del decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 1953, n. 922, in materia di reati finanziari (1093).

6° Elenco di petizioni (Doc. CXXV).

30. MERLIN Angelina. — Norme in materia di sfratti (7).

31. MONTAGNANI ed altri. — Diminuzione dei fitti e regolamentazione degli sfratti (1232).

32. Deputato MORO. — Proroga fino al 75° anno dei limiti di età per i professori universitari perseguitati per motivi politici e decorrenza dal 75° anno del quinquennio della posizione di fuori ruolo per i professori univeritari perseguitati per ragioni razziali

o politiche (142) (*Approvato dalla 6ª Commissione permanente della Camera dei deputati*).

33. TERRACINI ed altri. — Disposizioni relative all'esercizio della funzione di assistente per coloro che in conformità dell'articolo 6 della legge 23 giugno 1927, n. 1264, hanno conseguito il certificato di idoneità nell'arte odontotecnica (866).

III. Seguito della discussione dei disegni di legge:

PICCHIOTTI. — Abrogazione e modifiche di alcune disposizioni del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e del relativo regolamento (35).

Modifiche alle disposizioni del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e del relativo regolamento (254).

TERRACINI ed altri. — Adeguamento del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, alle norme della Costituzione (400).

La seduta è tolta (*ore 20,30*).

Dott. ALBERTO ALBERTI
Direttore dell'Ufficio dei Resoconti